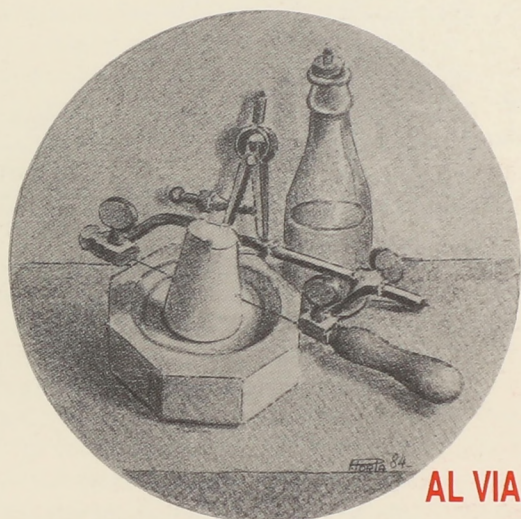


sommario



**AL VIA
LE "GIORNATE TECNOLOGICHE"
DAL 13 AL 15 MAGGIO 1993**

2 SPECIALE: "DISOCCUPAZIONE IN VALENZA"

a cura dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Valenza.

3 VITA ASSOCIATIVA

Assemblea annuale dei Soci AOV / Pensiamoci: emergenza rifiuti; emergenza acqua / Concorso Studenti Scuole Orafe Ed. 1993 / Giornate Tecnologiche 1993 / RAFO Permanente: rinnovo dei campionari. /

8 MOSTRE e FIERE

10 DORAS INFORMA: Coefficienti Presuntivi di Ricavo

12 LEGGI

S.R.L. con unico socio al via / Dichiarazione dei Redditi: scadenze / 740 assistenza ai contribuenti / Artigiani Orafi: precisazioni / Denuncia Catasto Rifiuti / Imposta Patrimoniale sulle Imprese / Condoni fiscali: scadenza del 20/6/93 / INPS: denuncia entro il 31/10/93 / Atti Societari in Camera di Commercio / Tassa Società: rimborso 1992 / Referendum 18 aprile: trattamento dipendenti / Indice ISTAT / Principali valute: valori.

15 SPECIALE: "LA MINIMUM TAX"

Estratto dal Convegno "1993 Mercato Unico Europeo: Disciplina Tributaria del Settore Orafo.

48 SCADENZE

50 NOTIZIE DEL SETTORE

56 NOTIZIE VARIE

57 SEGNALAZIONI

58 CONSORZIO GARANZIA CREDITO

59 RICHIESTE DI LAVORO

DISOCCUPAZIONE IN VALENZA

In collaborazione con l'UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VALENZA si riportano alcuni dati significativi sulla situazione occupazionale cittadina. Le tabelle 1, 2 e 3 visualizzano i movimenti registrati nel mese di marzo 1993.

SETTORE	ASSUNZIONI			INTERRUZIONI LAVORO		
	UOMINI	DONNE	TOT.	UOMINI	DONNE	TOT.
INDUSTRIA	64	19	83	87	36	123
ALTRE ATTIVITÀ	15	24	39	18	24	42
TOTALE	79	43	122	105	60	165

TABELLA 1

MOVIMENTO ASSUNZIONI
INTERRUZIONI DI LAVORO

CON ESPERIENZA		1° OCCUPAZIONE		TOTALE	
UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE
51	52	8	22	59	74

TABELLA 2

PERSONE CHE, NEL MESE DI MARZO 1993, SI SONO ISCRITTE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO.

	UOMINI	DONNE	TOTALE
PROVENIENTI DA AZIENDE ORAFE	9	7	16
PROVENIENTI DA ALTRI SETTORI	15	24	39
TOTALE	24	31	55

TABELLA 3

ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ (lavoratori licenziati per riduzione di lavoro o cessazione di attività dell'azienda. Se assunti fanno godere al datore di lavoro particolari vantaggi di natura contributiva.)

TABELLA 4

È riportato il numero complessivo degli iscritti alle liste di collocamento (1° parte) e quello proveniente dai settori di "produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche" e dei "servizi di vendita" (2° parte). In tali due settori sono conteggiati coloro che provengono dal settore orafa. I dati riportati sono progressivi a partire dal mese di dicembre dello scorso anno.

ISCRITTI IN CERCA DI LAVORO				PROVENIENTI DAL SETTORE METALMECCANICO E SERVIZI DI VENDITA		
MESE	TOT.	UOMINI	DONNE	TOT.	UOMINI	DONNE
DIC. 92	895	348	547	274	160	114
GEN. 93	1008	396	612	305	175	130
FEB. 93	1060	442	618	335	208	127
MAR. 93	1127	466	661	357	219	138

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI A.O.V.

L'Assemblea annuale AOV, svoltasi presso il Palazzo Mostre nella serata di *venerdì 2 aprile* ha visto la partecipazione di circa 70 persone.

A dispetto della certo non numerosissima presenza di associati, l'Assemblea é risultata vivace con un dibattito animato da più interventi.

Iniziatasi con la nomina a Presidente del *dottor Giancarlo Callegari*, si é addivenuti rapidamente all'approvazione all'unanimità del Bilancio Consuntivo 1992 illustrato dal Segretario *dott. Daniele Api*.

Presa la parola, il Presidente *Verdi*, ha illustrato in un articolato preambolo la situazione generale soffermandosi in un'analisi critica del momento sociale e politico negativo che stà interessando il nostro Paese.

Nel prosieguo della relazione il Presidente é sceso in una particolareggiata disamina della congiuntura in essere del comparto orafa, momento purtroppo non certo felice ma superabile con l'aiuto di tenacia unita a buon gusto ed a creatività.

Fabbricazione e distribuzione troppo parcellizzate sono indicate come cause di debolezza della realtà valenzana. Inoltre é stato ricordato come una delle vie da seguire per dare soluzione ai problemi non ha trovato riscontro. Il chiaro riferimento é rivolto al **CONSORZIO "MAESTRI GIOIELLIERI VALENZANI"** del quale sono stati ribaditi i punti qualificanti:

- *concentrazione di aziende che sponsorizzano un proprio marchio;*
- *capitali sufficienti ad operare con strategie che normalmente non sono applicate nel nostro settore: ricerche di mercato, ricerche sul design, pubblicità al consumo;*
- *apertura di punti vendita direttamente gestiti;*
- *deposito e tutela delle linee prodotte.*

Proprio riferendosi a quest'ultimo punto il Presidente *Verdi* ha voluto sottoporre all'Assemblea alcune considerazioni sul problema della copiatura sempre più grave e dequalificante. Si auspica che in un futuro prossimo l'AOV sappia darsi quegli strumenti operativi per colpire chi copia salvaguardando lo sforzo di chi crea.



Il sogno di un "black book" in grado di riunire "chi ha scelto vie troppo brevi" dovrà un giorno concretizzarsi.

La relazione ha poi preso in esame **l'attività degli uffici AOV** sottolineando la sempre maggiore fruizione dei servizi da parte dei soci, infatti:

- *oltre 100 sono stati i contatti delle aziende associate con argomento fiere, informazioni ICE, Centro Estero, operatori stranieri;*
- *oltre 250 aziende hanno usufruito dei servizi AOV per le pratiche legate all'ambiente (smaltimento rifiuti, denuncia annuale, autorizzazioni, emissione fumi in atmosfera, scarichi acque);*
- *oltre 150 soci si sono serviti degli uffici AOV per le pratiche inerenti a marchi e punzoni;*
- *oltre 200 aziende si sono tenute in contatto per quelle informazioni a carattere normativo, fiscale, tributario, amministrativo e commerciale.*

IN CAMPO EDITORIALE:

- *la rivista "Valenza Gioielli" con una tiratura di 48.000 copie é stata veicolata oltre ai dettaglianti e grossisti italiani alle fiera di Vicenza, Basilea, New York, Las Vegas e Tokyo;*
- *la News Letter con una tiratura di 40.000 copie risulta essere un utile strumento di informazione per gli operatori italiani del settore;*
- *l'AOV Notizie con una tiratura di 1.000 copie mensili é diventato per molti un indispensabile strumento di lavoro.*

IN CAMPO FORMATIVO:

- *i Corsi Serali di Disegno e Plastilina e Cera "Luigi Illario" hanno avuto il conforto di circa 80 iscritti. Un plauso sincero all'amico Adelio Ricci vero ed unico coordinatore responsabile di tali corsi.*

IN CAMPO ESPOSITIVO:

- *"valenzagioielli" e le "Giornate Tecnologiche" sono state organizzate al meglio;*
- *la Rassegna Fabbricanti Orafi si é trasformata in Esposizione Permanente con l'adesione di 96 aziende;*
- *infine nel settembre 1992 si é svolta a New York in una stupenda cornice l'atto finale di "A Jewel For Life" manifestazione che ha avuto un lusinghiero riscontro in parti-*



colare sugli organi di stampa americani.

L'ultima parte della relazione morale ha riguardato la situazione del **Palazzo Mostre** sede della fiera "valenzagioidelli".

Il Palazzo entrerà in possesso del Comune il 30 settembre 1993 secondo i dettati della convenzione a suo tempo siglata.

L'AOV ha già fatto presente di non avere intenzione al momento di riedificare altrove quanto già esistente in quanto illogico e anti-economico.

Piuttosto in caso di interesse della categoria si potrebbe prendere in esame la possibilità di un ampliamento di questa struttura dando tutto lo spazio necessario a chi lo richiede e permettendo l'esposizione ad un numero limitato di aziende non valenzane.

Attendiamo ora una risposta dalle autorità comunali che hanno già assicurato che **nessuno ne ora ne in futuro darà lo sfratto all'esposizione orafa**.

A breve, inoltre, grazie all'intervento dell'Immobiliare Orafa Valenzana sarà possibile ospitare presso la sede AOV in locali appositamente ristrutturati il **Museo Cittadino di Arte Orafa**.

I ringraziamenti ai Consiglieri, ai componenti dell'Esecutivo ed ai Sindaci hanno concluso la relazione del Presidente Verdi dando l'avvio al dibattito.

Gli interventi succedutisi hanno riportato all'attenzione dei presenti sul **Piano Regolatore** (*domande di Cravera con risposte di Verdi e di Bosco - quest'ultimo in qualità di amministratore pubblico*), sul **Piano Commerciale Comunale e relativa situazione degli esercizi commerciali di oreficeria in Valenza** (*interventi di Cravera, Cantamessa, Maragno e risposta di Verdi, Ponzone e Bosco in qualità di pubblico amministratore*), sul **Palazzo Mostre** (*interventi di Galdiolo, Icardi, Bosco, Buzio e Pancot ai quali ha replicato Verdi e il Presidente FIN.OR.VAL., Gilberto Cassola*), sul **vasto problema degli insediamenti Orafi nel centro cittadino e/o nella Zona Orafa COINOR e D2** rispetto al quale tutti gli intervenuti hanno voluto esprimere considerazioni anche contrastanti. In ultimo, vista l'importanza dei temi trattati e la diretta incidenza che su questi dovrà avere la posizione dell'Amministrazione Comunale, il Presidente Verdi ha accettato la proposta del Consigliere Comunale Bosco di dar vita al più presto ad una **Assemblea aperta a tutti gli orafi** in cui l'Amministrazione si confronti con la categoria e con l'AOV sulle questioni che oggi risultano più controverse.

Ben oltre la mezzanotte il Presidente dell'Assemblea, dott. Callegari, visto l'esaurirsi del dibattito, ha posto fine alla discussione che per la vivacità testimonia, pur nella diversità anche profonda di vedute, dell'attenzione e dell'interesse per i problemi del comparto da parte degli associati. ■

PENSIAMOCI

EMERGENZA RIFIUTI

L'ITALIA OGNI ANNO PRODUCE 97 MILIONI DI TONNELLATE DI RIFIUTI: 20 MILIONI E PIU' SONO "URBANI" E QUASI 77 MILIONI "SPECIALI". DI QUESTI ULTIMI CIRCA IL 60% É DI ORIGINE CIVILE MENTRE IL RESTANTE 40% É DI ORIGINE INDUSTRIALE.

IL GRANDE PROBLEMA É LO SMALTIMENTO DI UNA TALE IMPONENTE E DIVERSIFICATA MASSA DI RIFIUTI.

DISCARICHE, INCENERITORI, IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI RICICLAGGIO SONO I MEZZI PER ELIMINARE L'IMPONENTE QUANTITÀ DI RIFIUTI, MA DI QUELLI OGGI ESISTENTI NEL NOSTRO PAESE, COMUNQUE INSUFFICIENTI, UNA BUONA PARTE NON SONO FUNZIONANTI!

EMERGENZA ACQUA

GLI ACQUEDOTTI ESISTENTI SONO 11 MILA, GESTITI DA 8035 COMUNI; LA RETE IDRICA É DI CIRCA 150 MILA CHILOMETRI.

DA EVIDENZIARE CHE UN TERZO DEGLI ACQUEDOTTI DOVREBBE ESSERE SOSTITUITO, GIACCHÉ IL 40% DEI 50 MILIARDI DI METRI CUBI DI ACQUA DA ESSI EROGATA ALL'ANNO, SI DISPERDE PRIMA DI ARRIVARE A DESTINAZIONE. ALTRO PROBLEMA NASCE CON L'IRRIGAZIONE AGRICOLA CHE DA NOI SOLO PER UNA MINIMA PARTE UTILIZZA L'ACQUA DEPURATA DAGLI IMPIANTI COME INVECE AVVIENE NEI PAESI PIU AVANZATI.

UN QUADRO DRAMMATICO: PER IL RINNOVO DEGLI IMPIANTI SI PREVEDE UN INVESTIMENTO DI 16 MILA MILIARDI PER I PROSSIMI 10 ANNI. PER DI PIU LE NORME IN VIGORE REGOLANTI IL SISTEMA IDRICO NAZIONALE SONO DEL.....1925!

CONCORSO STUDENTI SCUOLE ORAFE EDIZIONE 1993

L'Associazione Orafa Valenzana ha indetto per il XIII° anno consecutivo il **Concorso fra gli Studenti delle due Scuole Orafe di Valenza**.

Infatti il Concorso é riservato agli allievi dell'**Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Cellini"** iscritti alle classi III°, IV° e V° ed ai frequentanti il II° anno dei corsi per orafi, incassatori e di alternanza scuola-lavoro del **Centro di Formazione Professionale della Regione Piemonte**.

Gli allievi dei due Istituti potranno presentare i loro progetti sotto forma di **DISEGNO** eventualmente completato da elaborato in cera o di **MANUFATTO** realizzato in metallo non nobile.

La Giuria chiamata ad esprimere le preferenze é composta da 9 membri - *uno in rappresentanza del Consiglio Direttivo dell'AOV; tre in rappresentanza dei Soci dell'AOV; quattro designers e/o stilisti; uno in rappresentanza del Distretto Scolastico* - Il comportamento della Giuria nella selezione delle proposte si baserà sulla creatività ed originalità, sull'armonia della composizione e sulla manualità di esecuzione del progetto.

Per questa edizione sono stati stabiliti i seguenti premi:

- un primo premio fra i disegni di Lit. 1.000.000;
- un primo premio fra i manufatti di Lit. 1.000.000;
- una menzione speciale fra i disegni di Lit. 500.000;
- una menzione speciale fra i manufatti di Lit. 500.000.

Come ormai da parecchie edizioni, i premi in denaro riguardanti la sezione delle menzioni speciali sono offerti dall'**ASCOV, l'Associazione Comercianti Orafi Valenzani** che vuole così contribuire al successo di questa manifestazione.

Ad ogni premiato verrà rilasciato un attestato di classifica, oltre la somma in denaro, ed assicurata la pubblicazione dei progetti sulla rivista *"Valenza Gioielli"* e sulle pagine di questo notiziario.

IL CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE PREVEDE:

- LUNEDÌ 24 MAGGIO:

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI;

- MERCOLEDÌ 26 MAGGIO:

RIUNIONE DELLA GIURIA E SELEZIONE DEI PREMIATI;

- VENERDÌ 31 MAGGIO:

CERIMONIA DI PREMIAZIONE PRESSO LA SEDE DELL'A.O.V. ■

Una nuova
opportunità
per il
commercio
all'ingrosso



RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI

ESPOSIZIONE PERMANENTE

di oreficeria e gioielleria
riservata ai grossisti orafi
muniti di Licenza di P.S.

Valenza

Piazza Don Minzoni, 1
dal lunedì al venerdì
(9:00/12:00 - 14:30/17:30)

GIORNATE TECNOLOGICHE - IV° edizione - 13-14-15 MAGGIO 1993

L'importanza di un appuntamento annuale dedicato all'incontro tra produttori di macchine e strumentazioni per il settore orafa e gli imprenditori che vi operano è indiscutibile.

Il difficile momento congiunturale, aggravato da numerosi nuovi adempimenti di ordine tecnico-burocratico cui le aziende orafe devono far fronte, rende ancor più significativo lo svolgimento delle Giornate Tecnologiche, alla IV° edizione, quale valido strumento di confronto ed aggiornamento.

La presenza di qualificate aziende provenienti da differenti aree nazionali, acuisce l'interesse dell'appuntamento creato per gli imprenditori orafi, siano essi fabbricanti o commercianti.

Da sottolineare gli orari di apertura (**giovedì 13 e venerdì 14 maggio: dalle 16:00 alle 22:00; sabato 15 maggio: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 20:00**), individuati per facilitare la visita delle aziende che consentono di non sottrarre tempo alle attività lavorative.

In conformità con gli intenti di natura informativa che hanno determinato nascita ed affermazione della rassegna, saranno inoltre per la prima volta presenti funzionari di alcuni organismi locali che operano con impegno a sostegno delle aziende. Il **Consorzio Garanzia Credito e l'Informagiovani del Comune di Valenza** forniranno consulenze agli intervenuti in materia di rapporti con gli istituti di credito, agevolazioni finanziarie, occupazione, contratti di formazione, apprendistato ed altro ancora.

Da segnalare infine il servizio informativo in materia di **marchi e brevetti** attuato dall'AOV in collaborazione con un professionista esperto in materia, **Ing. Roberto Ghezzi**, a disposizione durante la manifestazione. ■

ELENCO DEGLI ESPOSITORI

- ☐ **B. & V. DI BALDI PIERO**
15048 VALENZA (AL) - Via Noce, 20/B - ☎ 0131/952045
Telefax 0131/952046
- ☐ **BARETTONI GIANFRANCO DI BARETTONI LUCA & C.**
15048 VALENZA (AL) - Via XXIX Aprile, 40/B - ☎ 0131/924037
Telefax 0131/954724
- ☐ **CALLEGHER BRUNO & C. s.n.c.**
15048 VALENZA (AL) - Viale Manzoni, 37 - ☎ 0131/952274-924191
- ☐ **CE.S.TEL. s.a.s. - CENTRALE SERVIZI TELESOCORSO DI M. MINARDI & C.**
15048 VALENZA (AL) - Vicolo del Pero, 22 - ☎ 0131/947211
- ☐ **CISA s.r.l. - CENTRO STUDI INTEGRATI PER L'AMBIENTE**
15100 ALESSANDRIA - Via Einaudi, 50/52 Zona D4 Scalo
☎ 0131/249848-249474-240414 - Telefax 0131/249848
- ☐ **DAISY s.r.l.**
36030 FARA VICENTINO (VI) - Via Alteo, 29 OFFICE: 36016 THIENE (VI) - Via Monsignor Pertile, 18/3 ☎ 0445/380444 r.a. - Telefax 0445/380255
- ☐ **DANTE CANEVA & C. s.n.c.**
36100 VICENZA - Viale della Tecnica, 1 - ☎ 0444/564544 - 564091
Telefax 0444/961556
- ☐ **IN●GE INGEGNERIA E SISTEMI**
15029 SOLERO (AL) - S.S. 10 Est n. 1/3 - ☎ 0131/217782
Telefax 0131/217783
- ☐ **ITALIMPIANTI ORAFI s.p.a.**
52041 BADIA AL PINO (AR) - Via Provinciale di Civitella, 8 ☎ 0575/410080
Telefax 0575/410100
- ☐ **MARIO DI MAIO s.p.a.**
20122 MILANO - Via Paolo da Cannobio, 10 ☎ 02/809926 - Telefax 02/860232
15048 VALENZA (AL) - Viale della Repubblica, 3/B ☎ 0131/924545
Telefax 0131/954425
- ☐ **MENABO' SILVANO**
15100 ALESSANDRIA - Via Simonini, 18 ☎ 0131/218133
Telefax 0131/240221
- ☐ **PIEL s.a.s.**
56025 PONTEDERA (PI) - Via Filippo Turati, 18 ☎ 0587/290464
Telefax 0587/290616
- ☐ **PRO.LA.M.P. s.r.l.**
20039 VAREDO (MI) - SEDE LEGALE: Via Rovereto, 14 - STABILIMENTO:
Via Merano 15 ☎ 0362/582004
- ☐ **SIGESI s.r.l. SISTEMI GESTIONALI E STRATEGIE INFORMATIVE**
20090 ASSAGO (MI) - Centro Direzionale Milanofiori - 1° Strada Pal.F, Ingr. 2
☎ 02/8245602-9 - Telefax 02/8241464
- ☐ **STUDIO PROJECT**
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 ☎ 0337/241104 - Telefax 0131/946355
- ☐ **TIBALDI & FIGLI s.n.c.**
15048 VALENZA (AL) - Viale della Repubblica, 51 ☎ 0131/955252
Telefax 0131/955252.



RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI ESPOSIZIONE PERMANENTE: RINNOVO CAMPIONARI

In linea con quanto precedentemente annunciato, gli operatori commerciali all'ingrosso, nel prossimo mese di maggio, avranno l'opportunità di visionare i nuovi campionari proposti dalle 96 ditte partecipanti alla **RAFO PERMANENTE**. Occasione di rilievo quindi per dedicare una visita all'esposizione che propone articoli in linea con le tendenze di mercato.

Il primo trimestre di apertura ha raccolto giudizi positivi da parte degli operatori intervenuti che hanno evidentemente apprezzato la comodità e la fruibilità di tale nuovo strumento operativo.

Da segnalare l'alta percentuale di operatori provenienti da fuori Valenza mentre appena soddisfacente può considerarsi la presenza di operatori valenzani.

Proprio ai commercianti locali rivolgiamo pertanto un ulteriore invito affinché visitino l'esposizione che oltre a presentare differenti tipologie produttive non prevede obbligo alcuno di acquisto ed è improntata a serietà e discrezione organizzativa.

Ricordiamo che gli orari di apertura dell'esposizione sono i seguenti: **dal lunedì al venerdì: 9:00 / 12:00; 14:30 / 17:30.** ■

Giornate Tecniche per il settore orafa

la ditta **MARIO di MAIO S.p.A.**, espositrice alle GIORNATE TECNOLOGICHE,

organizza nella giornata di **SABATO 15 MAGGIO ALLE ORE 11:00**,

presso il Palazzo Mostre in Valenza, il **CONVEGNO:**

**"I MEZZI PER LA MICROFUSIONE CON IL METODO A
CERA PERSA IN UN'OTTICA MODERNA NEL RISPETTO
DELLA NORMATIVA E DELL'AMBIENTE"**

INTERNATIONAL JEWELLERY SINGAPORE Singapore, 6/8 maggio 1993

Sponsorizzata dal *Diamond Exchange* di Singapore e con il supporto di *Singapore Trade Development Board* e di *Singapore Jewellers Association*, IJS è la prima ed unica mostra specializzata in cui i produttori dell'industria orafa internazionale potranno presentare le proprie collezioni ed instaurare rapporti commerciali con distributori ed importatori dei **Paesi ASEAN** quali *Singapore, Indonesia, Malesia, Brunei, Filippine e Thailandia*.

Il fatto che Singapore sia un "porto franco" in cui vige il "duty free status" per il commercio di diamanti, pietre preziose edoreficeria, è indicativo del ruolo che Singapore ha nella regione ASEAN ed in particolare la funzione di fulcro che esercita nell'ambito del noto "triangolo" che costituisce insieme a Indonesia e Malesia.

Nei Paesi ASEAN è previsto uno sviluppo del mercato orafo nei prossimi 3-5 anni, quasi la metà del tempo occorso al mercato giapponese. Indicativo è il dato fornito dal *World Gold Council* secondo il quale, nel 1991, il consumo di orficeria nel Sud Est Asiatico è stato pari a 480 tonnellate.

International Jewellery Singapore si pone come parte integrante di un programma globale di manifestazioni specializzate per l'industria orafa internazionale organizzate dal gruppo **REED EXHIBITION CO.** in Giappone, Gran Bretagna e Belgio.

Informazioni: CEG s.r.l. - Via Taglio 22, 41100 Modena - Tel. 059/220250, Fax 059/216886. ■

INTERNATIONALE FRANKFURTER MESSE ASIA Tokyo, 10/12 giugno 1993

La terza edizione di questa manifestazione che annovera beni di consumo tra cui anche l'oreficeria-gioielleria, bigiotteria e articoli da regalo, avrà luogo nel *Nippon Convention Center*, nei pressi di Tokyo.

La Repubblica Federale Tedesca sponsorizza la partecipazione di almeno trenta espositori, di cui oltre il 50% provengono dalle nuove regioni orientali.

La Camera di Commercio dell'Austria appoggia finanziariamente la presenza di circa 25 aziende, l'Associazione Spagnola dei Fabbricanti di articoli da regalo "*Regalo Fama*" quella di una ventina di aziende e lo Stato portoghese la partecipazione collettiva di almeno dieci espositori. Attualmente vengono condotte delle trattative per ulteriori partecipazioni nazionali.

Inoltre l'Associazione Tedesca dell'Artigianato Artistico presenterà anche quest'anno, su una superficie espositiva di 250 mq. i lavori selezionati da una giuria di circa 60 artigiani-artisti.

Il programma collaterale è stato notevolmente ampliato e dà alla rassegna un carattere inedito per il Giappone. Si compone di un seminario sui temi della promozione delle vendite in Giappone; di ben nove conferenze che offriranno

la possibilità di rilevare le attuali correnti del marketing giapponese di beni di consumo prendendo in considerazione anche l'Europa e gli Stati Uniti ed infine, di una mostra speciale al centro del padiglione fieristico.

Informazioni: Messe Frankfurt GmbH - Ludwig-Erhard-Anlage 1 - D-6000 Frankfurt 1 - Tel. 069/75756174, Fax 069/75756433. ■

MESSE FRANKFURT: NUOVO CENTRO CONGRESSI

Francoforte si accinge nel migliore dei modi a diventare una delle prime città congressuali della Germania. Con il Centro Congressi della Messe Frankfurt, la cui ultimazione è prevista per il 1996, la metropoli sulle rive del Meno disporrà di un abbinamento centro fieristico - centro congressi - albergo che non ha eguali.

La costruzione, che sarà di proprietà della Messe Frankfurt, è alta 50 metri inserendosi armonicamente nell'insieme di edifici del quartiere fieristico.

Le strutture congressuali avranno una superficie complessiva di 12.000 mq. La grande sala per congressi avrà una capienza massima di 2.300 persone. Altre sale, di differenti dimensioni, potranno accogliere dalle 100 alle 500 persone. ■

NUOVO PRESIDENTE PER L'INHORGENTA

Il maestro orafo **WERNER FISCHER** di Ahlen in Westfalia è il nuovo Presidente del Comitato Specializzato INHORGENTA di Monaco e sostituisce nell'incarico il *Dr. Manfred Dreher* il quale è stato uno dei fondatori del salone specializzato svoltosi per la prima volta nel 1974.

Con *Werner Fisher* il Comitato Fieristico verrà presieduto da un uomo dotato di una formazione professionale eclettica e da un esperto del settore che nel corso della sua vita professionale ha ricoperto numerose ed importanti cariche tra le quali la presidenza dell'Associazione Nazionale Orafi Tedesca. ■

FERIA INTERNACIONAL DE JOYERIA DE VALENCIA - 11/15 giugno

COME PUBBLICATO SULLO SCORSO NUMERO DI "AOV NOTIZIE" DALL'11 AL 15 GIUGNO 1993 SI TERRÀ A VALENCIA LA 28° EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DELLA GIOIELLERIA, ORGANIZZATA DALLA FMI.

LE AZIENDE FABBRICANTI CHE VOLESSERO PARTECIPARE A QUESTA MANIFESTAZIONE, POSSONO RITIRARE PRESSO I NOSTRI UFFICI L'APPOSITA MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE.

TAIWAN NUOVA MOSTRA DI GIOIELLERIA: "JEWELLERY TAIPEI 93"

Taipei, Taiwan, 2/5 ottobre 1993

Taiwan, isola del Pacifico a 100 miglia dalla Cina, con una popolazione di più di 20 milioni di abitanti, annualmente importa 650 milioni di dollari in gioielleria, oro e pietre preziose. Nel 1992 ha esportato 327,6 milioni di dollari di gioielleria lavorata.

La crescita economica di questo Paese viaggia a + 7% annuo con una crescita di importazioni di gioielleria del 26,95% (dato dello scorso anno).

Lo sviluppo industriale di Taiwan è oltremodo impressionante: in soli 40 anni ha trasformato la sua economia prettamente agricola in una delle più industrializzate dell'intera area asiatica.

In quest'ottica, la *OVERSEAS EXHIBITION SERVICES*, azienda leader nell'organizzazione di mostre e fiere in tutto il mondo, con il supporto della *TAIPEI JEWELER'S ASSOCIATION*, ha organizzato la **JEWELLERY TAIPEI 93** mostra specializzata di gioielleria, oreficeria, orologeria, che si svolgerà **DAL 2 AL 5 OTTOBRE 1993 PRESSO IL GRAND HOTEL DI TAIPEI**, uno dei dieci più grandi alberghi del mondo.



IL GRAND HOTEL DI TAIPEI

Si prevede una grande affluenza sia di visitatori specializzati che di espositori.

Attualmente hanno già riservato spazi esposizioni collettive provenienti da *Hong Kong, Singapore, Italia, Gran Bretagna e Francia* mentre partecipazioni individuali di aziende provenienti dalla *Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Stati Uniti e Australia* affermano l'internazionalità di questo evento.

Il costo dello spazio espositivo è calcolato in US\$ 385 per metro quadrato.

La mostra offre agli operatori economici una completa rassegna del nostro settore: gioielleria, oreficeria, argenteria, orologi, pietre preziose, perle, coralli, giade fino ai macchinari, attrezzature e quant'altro di supporto all'industria orafa.

Informazioni: *Overseas Exhibition Services Ltd.* 11 Manchester Square, London W1M 5AL, United Kingdom - tel. +44/0/71 4861951, Telefax +44/0/71 9358625.

Per l'Italia: Paola Caselli - Organizzazione Vittorio Caselli s.r.l. - 50123 Firenze, Via Magenta 19 - Tel. 055/283174, Telefax 055/283364. ■

➡ GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI MAGGIO 1993

**CHIC Salone Internazionale
della Moda, Gioielleria e Cosmetici
Praga (2/5 maggio)**

Organizzazione: PRAZSKE VELETRHY S.R.O.
Washingtonova, 9 P.O.Box 664 - 11121 PRAHA 1
Tel. 2/220922, Fax 2/263060

**SEBIME
Menorca, Spagna
(7/11 maggio)**

**ASIA EXPO 93
Hamburg
(8/11 maggio)**

**CLOCK JEWELLERY & OPTICS CHINA
Shenzen, Rep. Pop. Cinese
(19/23 maggio)**

Organizzazione: Shenzhen International Exhibition Center - Shang Bu North Road - Shenzhen - R.P.C.
Tel. 755263838, Fax 755264250

**3rd SAN SEBASTIAN WATCH FAIR
San Sebastian, Spagna
(29/31 maggio)**

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVO

Si è parlato di MINIMUM TAX o più propriamente di Contributo Diretto Lavorativo, di REDDITOMETRO, per giungere ai COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI REDDITO.

Coefficienti che hanno fatto la loro apparizione nel 1989 in due versioni e che puntualmente da allora fanno la loro apparizione annuale, sempre a fine anno o quasi.

Si tratta di un altro metodo di calcolo per la verifica del reddito congruo, metodo questo **applicabile solo all'attività di impresa ed alle professioni**, del resto come la c.d. MINIMUM TAX, mentre il c.d. REDDITOMETRO è applicabile al reddito individuale o familiare.

Indubbiamente i metodi di controllo di congruità del reddito cercano di affinarsi e di giungere a qualche cosa di effettivamente efficace per chi deve esaminare la posizione fiscale del contribuente. Bisogna però considerare che, per arrivare a qualche cosa di realmente consono alla realtà, la strada è ancora lunga e difficile per poter affermare l'equità dell'applicazione.

Ne è prova il sistema dei coefficienti che dal 1989 ad oggi si è modificato nei componenti di calcolo, ha cercato di migliorare, di essere maggiormente applicabile ma anche, a valutazione dell'Amministrazione Finanziaria, il sistema non si può considerare giunto al capolinea.

Coefficienti che sono nati per controllare i due sistemi di contabilità, che si erano aggiunti alla contabilità ordinaria e che avevano si può dire sostituito il sistema di contabilità normale esistente: *il forfettario ed il semplificato*.

Con il sistema forfettario, possibilità di abbattimento delle spese percentualmente, un metodo scelto dalla maggioranza degli operatori ma che poi si è dimostrato all'applicazione pratica pieno di carenze.

Non è stato un metodo di evasione o di elusione, come in certi casi si può pensare, ma con le carenze a volte si potevano determinare storture.

Quindi necessità un metodo di controllo.

I coefficienti portano quindi ad un accertamento induttivo. Mediante l'applicazione di alcune percentuali (coefficienti) a differenti valori di spesa oppure di beni aziendali l'Ufficio Finanziario stabilisce la congruità e la presunzione dell'ammontare dei ricavi che l'azienda dovrebbe raggiungere e conseguentemente ne deriva il reddito.

Gli uffici verificatori in questi anni hanno effettuato accertamenti proprio sulla base dell'applicazione di questo sistema, accertamenti anche nei confronti di forfettari dove prima di procedere si devono esaminare come gli indici di congruità per controllare eventuali concordanze o discordanze.

I Coefficienti presuntivi inoltre sono divisi per le varie categorie in imprenditori che si avvalgono dell'opera di dipendenti oppure che operano senza dipendenti.

Sino al 1991 abbiamo avuto coefficienti di congruità per imprese, arti e professioni con volume d'affari sino a

18.000.000 di lire ed i coefficienti presuntivi di ricavi per i volumi d'affari superiori.

Anche in precedenza si doveva tener calcolo di una cifra aggiuntiva per ogni imprenditore o socio che poteva rappresentare una specie di C.D.L.

Solo per una rappresentazione indicativa possiamo dire che, in relazione al codice 2360 la cui descrizione recita "produzione di metalli e pietre preziose" a cui le ditte di Valenza appartengono, e considerando una ditta con dipendenti

nel 1990

si applicavano i seguenti coefficienti:

al costo delle materie impiegate	1,20
al costo delle retribuzioni	1,12
alle altre spese sostenute	1,11

nel 1991

si applicavano i seguenti coefficienti:

al costo delle retribuzioni	1,10
al costo delle materie impiegate	1,14
agli altri costi e spese	1,13
ai consumi di energia	3,67

con correttivi territoriali e con l'attribuzione di somme aggiuntive per l'imprenditore individuale o i soci.

Ora **per il 1992** i coefficienti sono ancora stati modificati e sono in certi casi aggiuntivi al c.d. contributo diretto lavorativo per la determinazione del reddito minimo.

Di fatti:

- per i soggetti in contabilità semplificata il reddito minimo è determinato dal contributo diretto lavorativo più il reddito derivante dai coefficienti;
- per i soggetti in contabilità ordinaria per opzione dal contributo diretto lavorativo;
- per i soggetti in contabilità ordinaria non vi è applicazione di questa normativa.

Però attenzione per queste due categorie si può verificare la possibilità di applicazione della normativa completa per verificare la congruità del reddito.

Ipotizzando poi sempre il codice 2360 (i coefficienti fanno riferimento alla vecchia codifica) ditta con dipendenti dovremo applicare i seguenti coefficienti:

alle retribuzioni	1,01
al costo delle materie impiegate	1,01
ai consumi di energie (luce, riscald., etc.)	0,91
altri costi	0,91

e semplificando per una ditta valenzana con 2 dipendenti avremo:

CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO		28,350,000
RETRIBUZIONI	60,000,000 x 1,01	60,600,000
MATERIE IMPIEGATE	120,000,000 x 1,01	121,200,000
CONSUMI DI ENERGIA	8,000,000 x 0,91	7,280,000
ALTRI COSTI	4,000,000 x 0,91	3,640,000
		221,070,000
da cui bisogna dedurre i costi presi a base di calcolo effettivamente sostenuti		
RETRIBUZIONI		60,000,000
MATERIE IMPIEGATE		120,000,000
CONSUMI DI ENERGIA		8,000,000
ALTRI COSTI		4,000,000
	REDDITO MINIMO	29,070,000

L'imprenditore, in questo caso, avrà un reddito minimo da dichiarare di L. 29,070,000. Bisogna prestare però attenzione al fatto che dal conteggio con coefficienti potrebbe derivare un reddito minimo inferiore al contributo diretto lavorativo. In tal caso reddito minimo da dichiarare é quello di ammontare superiore ed a questo proposito sarebbe opportuno verificare anche le risultanze di chi opera in contabilità ordinaria per opzione.

Il Ministero delle Finanze ogni anno dichiara di impegnarsi ad affinare maggiormente anche con le varie Associazioni di categoria, questi coefficienti che derivano anche da studi ed elaborazioni dei "Prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti" che ogni dichiarazione reddituale contiene e che deve essere compilata attentamente.

Naturalmente le disposizioni non possono prevedere tutti i casi e tutte le categorie di attività però nel caso dell'oreficeria sono previsti solamente tre grossi gruppi:

- PRODUZIONE
- COMMERCIO ALL'INGROSSO
- COMMERCIO AL MINUTO

mentre le attività e le specializzazioni con le loro problematiche sono assai più numerose.

Ogni commento é superfluo.

per D O R A S
Rag. Diego MATTACHEO
Rag. Rodolfo VIGNOLO

S.R.L. CON UN UNICO SOCIO AL VIA

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993 sono operative le disposizioni introducenti nel nostro ordinamento normativo le società unipersonali a responsabilità limitata. Rimandando alle precisazioni già fornite su "AOV Notizie" n. 3/93 richiamiamo le principali caratteristiche della nuova disciplina.

- 1) Costituzione mediante atto pubblico da parte di un unico socio.
- 2) Totale conferimento del capitale sociale minimo (20 milioni) e degli ulteriori aumenti di capitale.
- 3) Responsabilità limitata per l'unico socio persona fisica che non abbia partecipazioni in altre società di capitale e che abbia versato l'intero capitale provvedendo alla dovuta pubblicità.
- 4) Obbligo di indicare su tutti gli atti e corrispondenza che si tratta di una società unipersonale. ■

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: SCADENZE

In virtù della Legge n. 75 del 24/03/1993 le persone fisiche, le società o le associazioni di persone devono:

- presentare dichiarazione dei redditi relative all'anno precedente tra il 1° maggio e il 10 giugno 1993;
 - versare il dovuto almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;
- Quindi dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 1993 il versamento dei tributi inerenti alle dichiarazioni mod. 740 e 750.

MODELLO 770 - relativo alla dichiarazione dei sostituti d'imposta deve essere presentato tra il 1° e il 30 giugno 1993 (escluso mod. 770/bis che segue il mod. 760).

MODELLO 760.

- a) Relativo alle dichiarazioni dei redditi degli enti non commerciali e di tutti i contribuenti non tenuti per legge o per atto costitutivo all'approvazione del bilancio entro un dato termine, deve essere presentato entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta e consegnato entro il 30 giugno 1993.
- b) Relativo ai soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, le dichiarazioni devono essere presentate entro un mese dall'approvazione del bilancio stesso. Quindi entro il 30 maggio 1993 devono essere presentate le dichiarazioni dei redditi mod. 760 nonché deve essere effettuato l'accanto d'imposta per i soggetti IRPEG che hanno approvato il bilancio al 30 aprile 1993. ■

740 ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI

Dal 3 maggio gli Uffici IVA, Registro, Imposte Dirette ed Intendenza di Finanza delegheranno un funzionario all'assistenza dei contribuenti impegnati nella complessa compilazione della denuncia dei redditi mod. 740. Non potrà essere richiesta la redazione della denuncia ma semplicemente il calcolo delle imposte.

Il programma straordinario delle assistenze sarà affiancato dalla distribuzione di un vademecum fiscale diviso in tre parti: nella prima saranno raggruppate tutte le novità di quest'anno del mod. 740; nella seconda un piccolo dizionario fiscale; nella terza gli errori più tipici in cui si può cadere.

Intanto forze politiche e professionisti hanno avanzato le prime proposte di proroga per il mod. 740. ■

ARTIGIANI ORAFI: PRECISAZIONI

● VENDITA AL DETTAGLIO

Il fabbricante orafo artigiano ha la possibilità di vendere il proprio prodotto direttamente al privato consumatore. Per effettuare tale operazione l'orafo artigiano deve rilasciare al compratore lo scontrino fiscale o, come normalmente accade, una ricevuta fiscale attestante il costo e il tipo dell'oggetto venduto.

Inoltre alla fine di ogni giornata l'artigiano dovrà annotare gli incassi del giorno sul registro corrispettivo degli incassi.

● REGISTRO COMMERCIO ANTICHITA' E PREZIOSI

Le aziende in possesso di licenza di P.S. devono conservare presso la sede della ditta il Registro Commercio Antichità e Preziosi sul quale annotare l'oro vecchio acquistato da privati identificati con nome, cognome e residenza. Tale registro va vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il venditore dell'oro vecchio deve rilasciare una dichiarazione in cui si attesti il prezzo convenuto nonché il ricevimento del pagamento.

● REGISTRO RIPARAZIONI

Si consiglia le aziende che svolgano operazioni di riparazione di oggetti metalli preziosi di munirsi di un registro di conto sospeso in cui andranno annotati gli oggetti consegnati dai clienti all'azienda per riparazione. Tale registro va vidimato presso l'Ufficio del Registro o l'Ufficio IVA.

DENUNCIA CATASTO RIFIUTI - RICORDIAMO CHE ENTRO IL 30 GIUGNO 1993 LE AZIENDE CHE NON AVESSERO GIÀ PRESENTATO LA DENUNCIA CATASTO RIFIUTI PER L'ANNO 1992, POTRANNO REGOLARIZZARE LE PROPRIE POSIZIONI. L'AOV È A DISPOSIZIONE PER EFFETTUARE LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO IN PROVINCIA DELLA DICHIARAZIONE.

IMPOSTA PATRIMONIALE SULLE IMPRESE

Come già annunciato su "AOV Notizie" n. 10/92 il D.L. n. 394/92 e successive modificazioni introduce una imposta sul patrimonio netto delle imprese.

SOGGETTI

sono colpiti i patrimoni netti di tutte le imprese: società di capitale, società di persone, cooperative, enti commerciali e non, imprese individuali.

ALIQUOTA

E' stata fissata al 7,5 per mille.

BASE IMPONIBILE

Viene calcolata sul patrimonio netto contabile alla chiusura dell'esercizio diminuito dell'utile civilistico. Per le aziende in contabilità semplificata la base imponibile è data dalla somma delle rimanenze di merci e dal costo dei beni ammortizzabili al netto dei fondi di ammortamento.

TEMPI DI VERSAMENTO

Il termine ultimo per il versamento è quello del saldo dell'imposta sui redditi.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Persone fisiche e società di persone tramite delega bancaria o direttamente al concessionario; soggetti IRPEG direttamente al concessionario. Esiste un importo minimo di versamento fissato in L. 100.000 al di sotto del quale non si versa.

Codici tributo per il versamento: cod. 4217 gruppo 65 imprese individuali; cod. 3420 gruppo 65 società di persone; cod. 2415 gruppo 65 società di capitale ed enti. ■

CONDONO FISCALE: SCADENZA 20/6/93

Con la legge 75/1993 viene estesa la possibilità per i contribuenti di sanare situazioni omissive in campo delle imposte dirette, indirette ed IVA. Il termine per usufruire del condono viene infatti fissato al 20 giugno 1993. La legge in parola contiene, accanto alla conferma della normativa già presente nella legge 413/91, anche alcune novità che di seguito elenchiamo.

IMPOSTE DIRETTE

Scarse variazioni alla precedente normativa a parte la non condonabilità dei periodi accertati non parzialmente dopo il 30/9/91 e fino al 31/3/93. In tema di regolazioni contabili si estende tale possibilità ai bilanci chiusi al 31/12/92 o in corso in quel momento.

IMPOSTE INDIRETTE

La novità è costituita dal condono per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge 79/93 in

materia di INVIM decennale e straordinaria.

SANATORIE VARIE

- Possibilità di sanare le situazioni pendenti alla data dell'8/4/93 relativa ad imposte dirette abolite dalla riforma tributaria.

- Possibilità di usufruire del conferimento agevolato delle imprese familiari in s.n.c. o s.a.s. per quelle ditte costituite fino al 31/12/91 (precedentemente tale limite era molto più stretto in quanto veniva fissato al 20/12/84).

IRREGOLARITÀ DA CONDONO

Vengono indicate una serie di irregolarità in sede di dichiarazione integrativa e di effettuazione dei versamenti, ora sanate dalla riapertura dei termini. ■

INPS DENUNCIA ENTRO IL 31/10/93

L'INPS con circolare n. 73 ha stabilito che i modelli 01M e 03M dovranno essere consegnati all'Istituto e ai lavoratori entro il 31 ottobre prossimo.

Moduli - Sono uguali a quelli dello scorso anno.

Nuovo Termine - E' valevole tanto per la denuncia presentata su modello cartaceo quanto quella presentata su supporto magnetico.

Ricordiamo che l'INPS distribuisce gratuitamente un software di controllo sia su floppy disc per sistema MS-DOS che su nastro magnetico per sistemi IBM AS400. ■

ATTI SOCIETARI IN CAMERA DI COMMERCIO

La legge n. 63 del 17/3/93 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/3/93 introduce un'importante novità in materia o deposito degli atti societari.

Saranno infatti le Camere di Commercio, e non più i tribunali come è successo fino ad oggi a ricevere i depositi degli atti. Infatti il comma 5bis dell'art. 1 della legge dispone che *"il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel Registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura"*.

Le Camere di Commercio dovranno quindi divenire dei tramite, dei collettori di atti da riversarsi successivamente a Tribunale, Borsal, etc. Il sistema della pubblicità degli atti societari comunque non muta in quanto essa continua ad essere basato sull'effettuazione degli adempimenti presso i tribunali. Sarà naturalmente necessario qualche tempo affinché le modifiche diventino operative grazie ad una nuova organizzazione che le Camere di Commercio si daranno. ■

TASSA SOCIETA': RIMBORSO 1992

Come già annunciato precedentemente su queste pagine il decreto legge 47/93 (presentato in sostituzione del decaduto 513/92) ha abrogato la tassa annuale di concessione governativa sulle società iscritte in tribunale. Per il 1992 ricordiamo che gli importi definitivi da versare ammontavano a Lit. 4.000.000 per le s.p.a. e Lit. 2.500.000 per le s.r.l. (D.L. 333/92).

Chi avesse versato entro il 30/6/92 la cifra allora in vigore (Lit. 6.000.000 per le s.p.a. e Lit. 3.500.000 per le s.r.l.) potrà richiedere rimborso presentando istanza, in carta libera, all'Ufficio del Registro Tasse e Concessioni Governative - Roma.

L'Unione Industriale di Alessandria ha approntato un modulo di richiesta di rimborso che, nell'assenza di facsimili ufficiali, risulta essere assai utile per le aziende interessate alla richiesta di rimborso. Si segnala che i termini ultimi per la presentazione dell'istanza scadranno il 26/8/1993. ■

SPETT.LE
UFFICIO DEL REGISTRO TASSE
E CONCESSIONI GOVERNATIVE
Via BOEZIO, 10
00193 ROMA

OGGETTO: RIMBORSO TASSA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 61 D.L. 47/93

LA DITTA.....
CON SEDE IN.....
COD. FISC./PARTITA IVA.....
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE.....

PREMESSO

CHE A TITOLO DI TASSA ANNUALE SULL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE IN DATA..... HA VERSATO LA SOMMA DI LIRE.....IN ECCEDEZZA RISPETTO A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 10 COMMA 4 DEL D.L. 333/92 CONVERTITO NELLA LEGGE 359/92, COME RISULTA DAL BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO

CHIEDE

CHE VENGA DISPOSTO A SUO FAVORE IL RIMBORSO DELLA PREDETTA SOMMA DI LIRE....., OLTRE INTERESSI.

CON OSSERVANZA.

.....LI.....

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO: fotocopia bollettino postale di versamento.

REFERENDUM 18 APRILE: TRATTAMENTO DIPENDENTI

In relazione all'avvenuto svolgimento delle consultazioni referendarie riproponiamo le indicazioni utili relative ai permessi elettorali per i dipendenti.

Diritto di astenersi dal lavoro per i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi.

Se l'astensione avviene durante una giornata lavorativa, il dipendente gode di trattamento economico e normativo uguale a quello che gli sarebbe spettato in caso di reale effettuazione della prestazione lavorativa.

Per le giornate festive o non lavorative il datore di lavoro potrà scegliere tra il pagamento di una quota di retribuzione (in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile) o la concessione di riposi compensativi.

Il trattamento esposto vale oltre che per i componenti dell'ufficio elettorale (presidente, segretario, scrutatori) anche per i rappresentanti dei comitati promotori dei Referendum.

Il lavoratore per giustificare l'assenza dovrà presentare oltre al certificato di chiamata al seggio anche un'attestazione firmata dal presidente riportante il bollo di sezione comprovante gli orari e le giornate di svolgimento delle operazioni elettorali. ■

INDICE ISTAT

L'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa al mese di **MARZO 1993**.

L'indice è risultato pari a **102,9**. Ricordiamo che l'ISTAT ha riportato a 100 l'indice per il 1993.

Il coefficiente utile per la rivalutazione a **MARZO 1993** del **Trattamento di Fine Rapporto** maturato al 31/12/92 è risultato pari ad **1,010855**. ■

PRINCIPALI VALUTE: VALORI

E' stato accertato con decreto del Ministero delle Finanze su conforme parere dell'Ufficio Italiano Cambi il valore delle principali valute per il mese di:

FEBBRAIO 1993

DOLLARO USA	1548,738
MARCO TEDESCO	942,805
FRANCO FRANCESE	278,375
LIRA STERLINA	2226,664
ECU	1833,258
YEN	12,820
FRANCO SVIZZERO	1019,450
PESETA SPAGNOLA	13,180

1 9 9 3

MERCATO UNICO EUROPEO

DISCIPLINA TRIBUTARIA

DEL SETTORE ORAFO

MINIMUM TAX

Relatore: Dott. Gianfranco Ferranti



**ASSOCIAZIONE
ORAFI
VALENZANA**

**Banco
Ambrosiano Veneto**

Prosegue la pubblicazione, iniziata sullo scorso numero di "AOV NOTIZIE", degli atti del Convegno organizzato dall'Associazione Orafa Valenzana e dal Banco Ambrosiano Veneto svoltosi nella nostra città il 27 gennaio scorso.

*La relazione riportata sulle pagine che seguono riguarda la **"Minimum Tax"**, relatore il dott. Gianfranco Ferranti.*

Dott. FERRANTI: Come convenuto, vedo di incentrare il mio intervento sui principali aspetti problematici della normativa inerente la minimum tax, per poi lasciare uno spazio congruo ai quesiti che potranno pervenire (per quanto mi riguarda anche in forma orale - non so poi se l'organizzazione preveda anche la forma scritta) in modo da rendere più efficace e produttivo lo scambio.

Cominciamo a dire che ci dobbiamo interessare della normativa contenuta nell'art. 11-bis del decreto legge 384 del 1992. Anzi, farei prima una premessa su quanto disposto dal precedente articolo 11, che ha in parte modificato la disciplina dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi e di volume d'affari ai fini dell'IVA. E' restata l'impostazione di fondo, in base alla quale i coefficienti in sede di accertamento induttivo si applicano nei riguardi delle imprese e degli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata, però è stato introdotto (appunto nell'art. 11, comma 3) una sorta, anche qui, di "ammontare minimo di ricavi" - per incentrare sulle imprese, visto l'oggetto della giornata, il nostro discorso - quindi un ammontare minimo di ricavi accertabile da parte dell'Ufficio Imposte. Praticamente mi dice questa norma, l'art. 11 comma 3 del DL 384, che gli Uffici in sede di accertamento non possono accertare un ammontare di ricavi presunti inferiore alla

somma dei componenti negativi deducibili più il contributo diretto lavorativo. Allora diciamo che il contributo diretto lavorativo (che è poi il vero oggetto del nostro tema), impropriamente denominato "minimum tax" ad altri fini, rileva già in sede di accertamento, visto che c'era stata già con la legge 413 del 30 dicembre 1991 una modifica, introdotta nell'art. 11 del DL 69 del 1989, in base alla quale i coefficienti devono essere elaborati tenendo conto anche del contributo diretto lavorativo - che poi non sarebbe altro che la quantificazione di quanto deve rendere necessariamente, come minimo, l'impiego delle energie lavorative dell'imprenditore nell'organizzazione della propria impresa. Poi parleremo del contributo diretto lavorativo, ma diciamo che se vi è un contributo diretto lavorativo di 30 milioni per un imprenditore individuale e costui ha 70 milioni di componenti negativi, l'ammontare minimo di ricavi accertabili sulla base dei coefficienti deve essere 100 milioni, cioè i 70 milioni di componenti negativi + 30 milioni di contributo diretto lavorativo; naturalmente potrebbe venire anche di più perché poi il nuovo meccanismo dei coefficienti approvati per l'anno 1992 (sempre con il DPCM del 23 dicembre 1992) prevede che i vari componenti negativi vengano moltiplicati per i vari coefficienti previsti dal decreto e poi si aggiunge il contributo diretto lavorativo. Quindi si determina prima l'ammontare dei ricavi presunti in questo modo, poi si verifica se è rispettato quel limite minimo di cui vi parlavo, che potrebbe naturalmente anche essere superato. A fianco di questa disposizione - sulla quale poi torneremo per altri

fini - si è invece aggiunta quella contenuta nell'art. 11-bis dello stesso Decreto Legge 384-92, che ha introdotto un reddito minimo di cui è obbligatoria la dichiarazione da parte di determinati contribuenti.

Cominciamo a vedere quali sono i contribuenti interessati, poi vedremo i soggetti esclusi e poi vedremo in che cosa consiste e come ci si adegua a questo reddito minimo e i riflessi che si hanno anche al di là della disciplina del reddito da assoggettare all'imposizione diretta (anche in materia di IVA, ad esempio).

I soggetti interessati sono soltanto le persone fisiche, per rimanere sempre nell'ambito della imprese (ovviamente riguarda anche gli esercenti arti e professioni e le associazioni tra artisti e professionisti, però per quanto riguarda le imprese sono le Imprese Individuali e le Società di Persone).

Il secondo requisito previsto per l'applicabilità di questa cosiddetta minimum tax è che questi soggetti devono avere conseguito nell'anno per il quale sorge il problema se si applica o no la minimum tax un ammontare di ricavi non superiore a 360 milioni, in caso di attività consistenti di prestazione di servizi. Diciamo che nella generalità dei casi che riguardano il settore orafo, il limite è di 1 miliardo in caso di attività aventi a oggetto cessione di beni; in caso di attività mista si applicano le stesse regole che sono previste per stabilire se un soggetto è obbligato l'anno successivo alla tenuta o meno della contabilità ordinaria, e cioè si fa riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi

conseguiti: se dall'attività di cessione di beni conseguo 900 milioni di ricavi e da quella di prestazione di servizi conseguo 800 milioni di ricavi, sono in contabilità semplificata e al tempo stesso mi si applica la minimum tax perché l'attività prevalente è quella di cessione di beni; non supero il miliardo di ricavi e quindi si applica anche la minimum tax, anche se l'ammontare complessivo dei ricavi è, nell'esempio che facevo, di 1.700 milioni.

Diverso è il caso in cui non fossero annotati distintamente i ricavi (parlo di annotazione distinta, non di tenuta di contabilità separata), nel quel caso si fa riferimento al superamento o meno del limite unico complessivo di 1 miliardo di ricavi. Quindi, nell'esempio che facevo, in caso di mancanza di annotazione distinta dei ricavi scatterebbe l'obbligo l'anno successivo alla tenuta della contabilità ordinaria e nell'anno stesso non troverebbe applicazione la minimum tax perché si è superato il limite di un miliardo. Questo è molto importante perché mentre nell'applicazione dei coefficienti si guarda all'ammontare conseguito nell'anno precedente, per la minimum tax si guarda all'ammontare dei ricavi conseguiti nello stesso anno: nel 1992, per esempio, un imprenditore potrebbe essere in contabilità ordinaria per opzione o anche naturalmente perché ad esempio nel 1991 ha superato il limite del miliardo, però se nel 1992 non ha superato il limite di un miliardo di ricavi si applica ugualmente la minimum tax anche se è in contabilità ordinaria, mentre allo stesso soggetto non si applicherebbero i coefficienti in quanto è in contabilità ordinaria nell'anno 1992.

Quindi la minimum tax si applica indipendentemente dal regime contabile adottato.

Vi sono una serie di esclusioni. La prima e più importante prevista dalla legge nei commi 3 e succ. dello stesso articolo 11-bis è quella prevista per i soggetti cosiddetti "marginali", che possono presentare un'apposita domanda ad una commissione provinciale presieduta dal Prefetto (è notizia resa pubblica dalla stampa specializzata proprio oggi lo slittamento del termine dal 31 gennaio alla fine di febbraio per la presentazione di questa domanda). Cominciamo a dire che però è molto limitata l'area dei soggetti che possono fare ricorso a questa procedura perché possono fare la domanda soltanto le imprese individuali (sempre per limitare il nostro discorso alle imprese) e in particolare le imprese individuali che non si avvalgono di alcun dipendente o collaboratore o addetto. Anche un familiare o non collaboratore familiare, anche un coadiuvante INPS, un familiare coadiuvante INPS basta a far sì che vi sia un addetto; basta un collaboratore coordinato e continuativo per configurare un addetto, in presenza del quale non sussiste il requisito iniziale per poter essere legittimati alla presentazione della domanda.

Le imprese individuali senza dipendenti né collaboratori possono presentare la domanda alla Commissione qualora ricorrano o ritengano che ricorrano una serie di condizioni e di requisiti previsti nell'art 2 del DPCM del 23/12/92 - uno o più di questi requisiti, la cui esistenza deve essere comprovata da documentazione

asseverata (vedremo meglio dopo); inoltre vi può essere un parere dell'associazione di categoria, per limitarci alle imprese.

Vediamo brevemente i requisiti. Sono requisiti molto stretti - non dimentichiamoci che questa norma, lo vedremo meglio fra un attimo, è una sorta di quello che si è chiamato uno "zoccolo duro", cioè un reddito minimo: se fai una certa attività devi dichiarare almeno un X di reddito. Per ovviare alle critiche più feroci ed efficaci a questo meccanismo, che puntavano a rilevare come in certi casi vi è effettivamente un'area di evasione tale da superare i limiti del pudore e quindi da giustificare l'adizione di questa normativa, ma in altri casi ci sono situazioni nelle quali obiettivamente il soggetto si trova in situazione tale da non poter dichiarare un reddito superiore a una certa entità, o magari da dover finire in perdita. Allora si sono introdotti tutta una serie di "temperamenti", che però ovviamente non possono arrivare a far calzare precisamente a pennello questo reddito minimo a ciascun soggetto: ovviamente è sempre una normativa che un minimo di 'rozzezza' necessariamente ha, è una norma che supera ovviamente quello che è il criterio della determinazione puntuale, analitica del reddito e dell'accertamento analitico dell'evasione. Quindi anche qui i criteri sono molto ristretti. Vanno dall'età superiore a 60 anni o inferiore a 26; dall'invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%, purché comprovata dalle autorità competenti e rilevante ai fini dell'attività svolta (per esempio per un orafo, che ha bisogno delle mani e non

delle gambe per lavorare, un'invalidità magari agli arti inferiori potrebbe non essere rilevante - ovviamente da verificare caso per caso - per l'esercizio dell'attività svolta). Questi primi due requisiti, come vedremo, sono anche condizioni in presenza delle quali è prevista una riduzione del contributo diretto lavorativo, quindi l'esistenza di questi requisiti da soli non consentirebbe mai di invocare l'esclusione, semmai l'esistenza di questi requisiti insieme ad altri requisiti, che ora brevissimamente vedremo, potrebbe nell'insieme giustificare l'esclusione: l'ammontare complessivo dei debiti verso banche e fornitori non superiore a 5 milioni; la riduzione dell'ammontare dei ricavi rispetto all'anno precedente di almeno il 40%; il costo dei beni strumentali, per le imprese che svolgono attività di produzione di beni, inferiore a 30 milioni; l'attività esercitata in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (esclusivamente in questo comune, in base ai dati dell'ultimo censimento); un reddito complessivo determinato in base al cosiddetto "redditometro" tale che, deducendo i redditi esenti e soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché gli altri redditi diversi dal reddito d'impresa, fa residuare un ammontare di reddito complessivo non superiore a 15 milioni; lo svolgimento di attività in locali di scarso pregio e con beni strumentali di ridotta efficienza economica.

Evidentemente, sia il contribuente e chi l'assiste, che la Commissione che deve decidere, deve operare, mi dice esplicitamente il decreto, delle presunzioni dalla presenza di uno o

più di questi fatti certi, che devono essere comprovati da documentazione asseverata da parte di uno dei soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie - per esempio, l'asseverazione dei debiti può essere quella del professionista che dice "effettivamente, dalla documentazione che mi ha presentato il contribuente, dalla contabilità, dalla documentazione dei rapporti con gli istituti di credito con i quali lui dichiara di avere rapporti, emerge che non vi è un indebitamento superiore a 5 milioni", oppure "emerge dal registro cespiti ammortizzabili che il costo dei beni ammortizzabili non supera quello minimo previsto dal DPCM", e via dicendo. Questa è l'asseverazione. Quindi dal fatto certo, che poi verrà riscontrato dalla commissione mediante ispezioni della guardia di finanza o di altri organi di polizia o dei vigili urbani, che vanno ulteriormente a controllare l'esistenza di questi requisiti, ecco che in base a questi fatti certi, dicevo, la commissione deve decidere se la conseguenza più probabile rispetto all'esistenza di questi fatti certi è la limitatezza dello sviluppo dell'attività esercitata e quindi la marginalità del soggetto di cui si tratta.

Probabilmente nella circolare illustrativa ministeriale si andrà a sottolineare la facoltatività, cioè difficilmente, ritengo, la commissione può decidere senza la documentazione asseverata. Tra l'altro, mentre se alla domanda è allegata la documentazione asseverata il contribuente, qualora la commissione non abbia dato risposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi a maggio, intanto può comportarsi in sede di dichiarazione

disposizioni dell'art. 3 del DPCM 18/12/92, di cui poi parleremo (quindi 12 non fissi ma corretti in base alla situazione, al luogo dove svolge l'attività, a situazioni personali del contribuente) hanno anche l'ulteriore vantaggio che se dichiarano almeno questa cifra praticamente i rischi di un accertamento si riducono veramente al lumicino perché questo soggetto ottiene quale beneficio il non inserimento nelle liste soggettive redatte per predisporre i criteri selettivi in base ai quali gli uffici devono effettuare gli accertamenti. Altre ipotesi di esclusione sono poi previste sempre dal DPCM 18/12/92, che ha disciplinato i criteri di determinazione della cosiddetta minimum tax (ma vedremo qualche cosa di diverso). In particolare, nell'art. 1 comma 9 di questo DPCM per esempio non si applica - parliamo delle imprese con dipendenti, che forse sono più diffuse - per il primo periodo di imposta, cioè per il periodo di inizio dell'attività. Se ci sono dipendenti è solo il primo periodo, mentre se l'impresa non ha dipendenti l'esclusione vige per i primi due periodi di imposta, compreso quello di inizio, nonché per il periodo di cessazione dell'attività.

C'è un meccanismo particolare di calcolo anche del contributo delle società di persone. In particolare, si sommano i contributi relativi a ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale. Per le società di persone, ai fini dell'eventuale esclusione si tiene conto della posizione soggettiva di ciascun socio. Se c'è una società di persone, per esempio, nata dal conferimento di una ditta individuale, il socio che prima già svolgeva l'impresa sotto forma di

ditta individuale non è il primo anno di esercizio dell'attività: bisogna tener presente anche la situazione pregressa, e quindi non è escluso il calcolo del suo contributo diretto lavorativo. Se ci fosse invece un socio che per la prima volta svolge l'attività entrando in quella società, magari costituita nel 1992, non si calcola il contributo diretto lavorativo di quel socio, così come non si calcola nel periodo di cessazione dell'attività. Però deve essere una vera e propria cessazione di attività, non solo perché evidentemente non deve essere una cessazione artificiosa mentre magari in modo sommerso l'attività prosegue, ma bisogna tener conto che se per esempio la società si trasforma - io trasformo una sas in una snc - ma l'attività prosegue tale e quale a prima, non è né cessazione di attività per la società antecedente alla trasformazione né primo anno di inizio attività per la società risultante. E via scorrendo. Inoltre, il DPCM ha chiarito che deve trattarsi di una "nuova iniziativa produttiva". Ecco quindi il criterio che dicevo prima: bisogna tener presente che antecedentemente non è stata esercitata un'attività. Per esempio, è chiaro che se entro il 30 gennaio si denuncia all'ufficio IVA la cessazione dell'attività, si dichiara che si è cessata l'attività nel 1992 e quindi per l'anno 1992 e per i successivi nella misura in cui è cessata l'attività non si applica la minimum tax. Se però si riapre dopo poco tempo la partita IVA evidentemente vuol dire che non c'è stata una vera e propria cessazione di attività e che quella ri-iniziata è difficile dimostrare che sia una nuova iniziativa produttiva, a meno che non

dei redditi come se la domanda fosse stata accolta e se eventualmente successivamente fosse rigettata, a maggio del 1994 deve versare l'imposta dovuta, ma soltanto con la maggiorazione degli interessi del 12%; mentre se non c'è la documentazione asseverata e non si adegua nella dichiarazione (anche se la commissione non ha dato la risposta), se poi la risposta è negativa, sull'imposta non versata è dovuta la soprattassa del 40% e gli interessi del 9% annuo. Quindi vi deve essere la documentazione asseverata. Invece il parere dell'associazione di categoria tutto sommato è una sorta di memoria difensiva, un ausilio che può chiedere il contribuente all'associazione di categoria - badate bene, anche se non è utente o iscritto o associato a quell'associazione: al limite potrebbe andare pure da un'associazione diversa da quella alla quale è associato, non è richiesta che sia la sua associazione, quella alla quale aderisce, ma basta che sia un'associazione del settore.

Allora, che differenza c'è tra l'asseverazione della documentazione e il parere? L'asseverazione della documentazione dice "effettivamente questa documentazione è fondata, risponde alla situazione reale, almeno per come me la rappresenta" - poi il professionista risponde penalmente se assevera il falso ma non risponde penalmente se la falsità deriva da erronee o false indicazioni fornite dal contribuente. Il parere dell'associazione di categoria dovrebbe essere invece - anche se mi risulta che in genere le associazioni di categoria di artigiani e commercianti

stiano dando direttive a livello nazionale per la redazione di pareri abbastanza generici, però in quanto tali rischiano poi di non avere utilità più di tanto, evidentemente, perché la commissione non vi può trovare fondamenti validi per un eventuale accoglimento della domanda - quello di dire "c'è il tale artigiano, il tale orafo, che mi presenta una documentazione o mi dichiara di trovarsi in queste condizioni; io, come organizzazione di categoria dello specifico settore, della particolare zona nella quale opera questo soggetto, questo imprenditore, dichiaro che a mio parere un soggetto che operi in queste condizioni è un soggetto che ha un limitato sviluppo della propria attività..", poi, volendo, "per queste considerazioni... ecc". Quindi è un ausilio a una commissione, che è formata dal Prefetto, o dal titolare del Compartimento Imposte Dirette o dal Titolare Ufficio Imposte, dal Sindaco o da loro delegati, o un delegato del Sindaco particolarmente esperto nella realtà socio-economica, che evidentemente potrebbero non conoscere le specificità della realtà di una particolare attività in una particolare zona, e quindi è un ausilio. Ben potrebbe però decidere la commissione anche in assenza di questo parere. Però ha una freccia in meno al proprio arco l'imprenditore interessato. Questa è grosso modo la problematica dell'esclusione dei cosiddetti "soggetti marginali".

Poi è previsto che se i soggetti nei riguardi dei quali la commissione accoglie la domanda dichiarano tuttavia un reddito di impresa almeno pari a 12 milioni, corretto con l'applicazione delle

sia completamente cambiato l'oggetto dell'attività. Deve trascorrere un periodo congruo, quanto meno (almeno, direi io, sia pure pragmaticamente, un paio d'anni), per poter presumere che si tratta effettivamente di una nuova attività.

E' esclusa per i contribuenti di età inferiore a 21 o superiore a 75 anni; sottoposti a procedure concorsuali, per i periodi di liquidazione; nei riguardi di imprese esercenti solo attività di gestione immobiliare che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta. Ecco che anche qui, per esempio per i periodi di liquidazione, ritengo che l'ultimo periodo anteriore all'inizio della liquidazione o della procedura concorsuale si debba anch'esso ritenere un periodo non applicabile alla minimum tax in quanto periodo di cessazione dell'attività.

Una problematica che sovente si pone è quella di dire: qual'è la prova dell'inizio o della cessazione effettiva dell'attività? A volte potrebbe non coincidere con l'apertura o la chiusura della partita IVA, però è chiaro che è un indizio che deve essere superato con prova a carico del contribuente quello che, nonostante io abbia aperto la partita IVA, ho iniziato l'attività un anno dopo. Potrei magari dimostrare che non mi è stata ancora data la licenza, ma integrato pure da una dimostrazione che effettivamente sto ancora ristrutturando i locali, o magari ho aperto la partita IVA ma di fatto non ero in condizione di esercitare l'attività; oppure che nonostante che non ho chiuso la partita IVA di fatto magari ho restituito la licenza o chiuso di fatto la vera e propria attività. Però è una prova

delicata, che ovviamente incombe sul contribuente. Questi, in via di principio, i casi di esclusione.

Andiamo ora direttamente ad affrontare il problema di cos'è questa minimum tax.

E' un reddito minimo, di impresa nel nostro caso, che deve essere dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. Vedremo poi come viene calcolato. Come ci si adegua? Se a un certo punto dalle scritture contabili emerge un reddito di 20 milioni e la minimum tax è invece pari a 40 milioni, oppure di 30 dalle scritture contabili e la minimum tax è di 40, quali sono le conseguenze se invece di dichiarare 40, come previsto dalla legge, dichiaro 30 milioni? La maggiore imposta non versata contemporaneamente alla dichiarazione dei redditi, verrà iscritta a ruolo con una procedura tipo 36 bis, nel senso che non avverrà l'iscrizione a ruolo a opera del Centro di Servizio bensì dall'Ufficio dell'Entrata e, fino a che non entrerà effettivamente in funzione, dall'Ufficio delle Imposte. Verrà iscritta a ruolo; si controlla la dichiarazione, che conterrà uno schema di calcolo - si dovrà calcolare già da sé il contribuente, in base alle istruzioni contenute allegate alla dichiarazione, il contributo diretto lavorativo; verrà ricontrollato dagli uffici e verrà iscritta a ruolo la maggiore imposta con soprattassa del 40 per cento e interessi del 9% annuo. E' prevista come possibilità di prova contraria che quando arriva l'iscrizione a ruolo possa essere proposta un'istanza di sgravio da parte del contribuente entro 30 giorni, cioè prima che decorrano i 60 giorni entro i quali comunque, se l'Ufficio non ha

operato lo sgravio, ovviamente occorre fare ricorso se non si vuole fare acquiscenza, istanza di sgravio che può essere motivata da due fatti abbastanza limitati: uno da un errore materiale o di calcolo nella determinazione del contributo effettuata dall'Ufficio, dimostrando il contribuente, in base a documentazione asseverata, che i dati presi a base per il calcolo del contributo sono infondati in tutto o in parte; oppure - quella un po' più ampia - è la presenza (da dimostrare sempre con documentazione asseverata) di componenti negative di carattere straordinario, cioè non ordinariamente imputabili al settore o all'attività: una perdita su crediti di particolare rilievo e quindi superiore a quelle mediamente riscontrabili nel settore o nell'attività; una perdita di una parte del proprio magazzino a causa di un evento ovviamente dimostrabile; interessi passivi o un indebitamento che supera quello del normale settore perché c'è stata una particolare ristrutturazione o per qualche altro motivo, ecc. Come a dire: io avrei rispettato la minimum tax se non ci fosse stato un evento di carattere straordinario (e il Ministro in Commissione Finanze ha chiarito che non può invocarsi al riguardo una crisi di settore o argomentazioni generiche, ma deve dimostrarsi la presenza di un componente negativo a carattere straordinario che eccezionalmente ha ridotto il reddito dichiarato al di sotto di quello che è il contributo diretto lavorativo. Altrimenti c'è la normale procedura di ricorso, per il quale si applicano le disposizioni del DPR 787 dell'80 (le stesse disposizioni dei centri di servizio): il ricorso viene intestato alla

commissione ma inviato all'Ufficio Imposte che entro sei mesi può dare sospensione e può ulteriormente esaminare la questione ed eventualmente procedere a uno sgravio prima di instaurare il procedimento in sede contenziosa. Vedete che sono abbastanza limitate queste possibilità di contestazione.

Questo ai fini delle imposte sui redditi. Allora il soggetto che avendo un reddito di 30 milioni risultante dalle scritture contabili volesse, per evitare guai ulteriori, dichiarare questi 10 milioni di reddito in più e mettersi in linea con quanto richiesto dalla norma, come può farlo? Mi dice il decreto legge 31/12/92 N° 513 all'art. 62 comma 12 che si presume che quel reddito, i famosi 10 milioni, sono dei ricavi non annotati ai fini delle imposte sui redditi nelle scritture contabili e quindi sono ricavi che devono essere dichiarati in più in sede di dichiarazione dei redditi e, eccezionalmente, per la dichiarazione da presentare nell'anno 1993 possono essere indicati senza pagamento di una somma pari al 5% dei ricavi non annotati, come previsto invece in genere per il cosiddetto "ravvedimento operoso ai fini amministrativi", in luogo (questo 5%) delle sanzioni per omessa annotazione. Quindi può dichiarare i maggiori ricavi e non si vedrà applicate delle sanzioni. L'unico costo è l'IRPEF perché poi il precedente comma 11 dello stesso articolo 62 mi precisa che fino a concorrenza del contributo diretto lavorativo è escluso l'assoggettamento a ILOR del reddito di impresa, quindi non c'è sicuramente fino a concorrenza del contributo diretto lavorativo costo per ILOR. Evidentemente in tutti questi casi non si

lavorativo, e quindi sapere anche quant'è l'eventuale ammontare dei corrispettivi non registrati che deve essere indicato nella dichiarazione IVA. Allora è stata introdotta la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai fini dell'IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è stato posticipato al 10 giugno (versamenti entro il 31 maggio e presentazione entro il 10 giugno). Quindi entro il 10 giugno 1993 si può presentare una dichiarazione integrativa ai fini dell'IVA indicando, in modo contemporaneo alla determinazione del reddito d'impresa, i maggiori corrispettivi non registrati e non indicati nella dichiarazione IVA presentata il 5 marzo. E' stato previsto però che debba essere maggiorato l'importo di questi corrispettivi del 3%, cioè dell'interesse dell'1% mensile, praticamente a decorrere dal 5 marzo. Questa quindi è la precisa volontà politica, prima ancora che ministeriale. Comunque non è escluso che in tempi brevi il Parlamento, che sta già esaminando il decreto legge 513 del 31 dicembre 1992 e che già la Commissione parlamentare nel proprio parere aveva invitato il Ministro a prevedere invece la non rilevanza ai fini IVA del contributo diretto lavorativo, non intervenga - anzi, mi risulta che proprio oggi dovrebbe essere presentato un emendamento in questo senso e non è escluso quindi che si arrivi a un'imposizione parlamentare della non rilevanza ai fini dell'IVA. Direi che sulla vicenda probabilmente non è stata detta l'ultima parola riguardo a questa problematica.

Veniamo infine ai principali problemi che si pongono con riguardo

ai criteri di determinazione del contributo diretto lavorativo. L'iter logico da seguire per il calcolo fa sì che si debba innanzitutto partire dalla Tabella A allegata al DPCM 18/12/92, nella quale sono previste due macrocategorie (imprese senza dipendenti e imprese con dipendenti), all'interno delle quali bisogna individuare la categoria interessata. Suppongo che di solito sarà quella di "produzione di beni" per quanto vi riguarda e supponiamo che l'impresa sia con dipendenti, quindi parto dall'importo di 30 milioni che trovo contenuto nella tabella. Per ora limitiamoci all'impresa individuale, poi alla fine ci porremo il problema delle imprese famigliari, delle società di persone, delle associazioni in partecipazione, delle aziende coniugali non gestite in forma societaria. Quindi si prende questo importo di, supponiamo, 30 milioni - tra l'altro la distinzione tra produzione di beni e produzione di servizi, mi dice la Nota 2) alla Tabella, si deve fare sempre con riferimento al decreto ministeriale 17 gennaio 1992, che ha definito che cosa si intende per prestazione di servizi già ai fini sempre della verifica se l'anno successivo scatta o meno l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria, quindi si applicano le stesse regole a cui prima facevo cenno - si prendono allora questi 30 milioni e si comincia ad applicare i criteri contenuti nell'art. 3 del DPCM. Nel 1° comma si applicano dei correttivi territoriali, cioè si applicano dei coefficienti che vanno da 0,60 a 1,10 - quindi una riduzione ovvero ci potrebbe essere anche una maggiorazione di questo importo base, tenendo conto del luogo ove è esercitata

applicano le deduzioni. Se invece il contributo diretto lavorativo è 40 milioni e il soggetto già regolarmente ne dichiara 50, assoggetterà a ILOR solo i 10 milioni in più.

Veniamo però all'aspetto che più fa discutere in questi giorni: la rilevanza anche ai fini dell'IVA del contributo diretto lavorativo, rilevanza che in qualche modo è affermata anche nel comma 12 dell'art. 62, là dove si dice che non si applica la sanzione pari a una somma corrispondente al 10% dei corrispettivi non registrati qualora i contribuenti indichino questi corrispettivi non registrati nella dichiarazione IVA al fine di adeguarsi al contributo diretto lavorativo ovvero al fine di evitare l'accertamento induttivo basato sui coefficienti. In realtà abbiamo già visto in premessa che il contributo diretto lavorativo rileva anche in sede di accertamento induttivo basato sui coefficienti e sia nell'art. 11 del DL 69 del 1989 sia come titolo della legge 154 dello stesso anno sia nei vari DPCM che hanno approvato i coefficienti relativi ai vari periodi di imposta, è stato precisato che quello che è l'ammontare dei ricavi presunti ai fini imposte dirette in base all'applicazione dei coefficienti, che ora abbiamo visto che per il 1992 vengono determinati tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, quelli che sono i ricavi presunti si considera anche volume d'affari presunto ai fini IVA, tenendo però presente i diversi criteri per le due diverse imposizioni nonché tenendo presente anche il fatto che il volume d'affari potrebbe essere formato non solo da operazioni imponibili ma anche da operazioni non imponibili o esenti, nel qual caso i

maggiori corrispettivi si imputano alle operazioni imponibili tenendo conto della proporzione che vi è per le operazioni registrate tra operazioni imponibili e non imponibili ed esenti e tenendo conto poi, per quanto riguarda i corrispettivi presunti di operazioni imponibili che, se il soggetto ha corrispettivi per i quali si applicano diverse aliquote, bisogna far riferimento all'aliquota media ponderata. Quindi la rilevanza anche ai fini dell'IVA è se dichiarare anche 10 milioni in maggiori corrispettivi, o di meno tenendo conto di tutte queste situazioni che vi ho già detto.

Avete già letto nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi(sic) da presentare entro il 5 marzo del 1993 che è stata chiarita questa rilevanza e sono state indicate modalità per il calcolo di questi maggiori corrispettivi presunti, da dichiarare ai fini di adeguarsi al contributo diretto lavorativo con modalità simili a quelle che vi ho illustrato con riguardo ai coefficienti presuntivi. Poi è intervenuto il recente decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, il DL N° 16 del 23 gennaio 1993, il quale nell'art. 9 comma 9 ha ulteriormente ribadito il concetto, preoccupandosi del fatto che allora se occorre l'adeguamento ai fini dell'IVA vuol dire che bisogna non solo calcolarsi la minimum tax già entro il 5 marzo 1993 ma bisogna entro questa data anche già determinare il reddito d'impresa, per sapere quanta differenza c'è tra reddito risultante dalle scritture contabili e reddito risultante dall'applicazione del contributo diretto

l'attività (non del luogo di domicilio fiscale quindi, ma del luogo dove è la sede o dove sono le sedi dell'attività). Evidentemente l'azienda di autotrasporti non è che perché passa per Milano magari solo per questo gli scatta l'1,10 (a parte che poi queste zone di particolare rilievo urbano o extra-urbano verranno tra breve definite con un apposito decreto ministeriale). Bisogna far riferimento ai luoghi ove ha sede l'attività. Poi, se l'attività si svolgesse in luoghi diversi, uno per il quale è previsto un coefficiente e uno per il quale è previsto un altro coefficiente, si applica sempre il coefficiente più elevato, cioè quello più penalizzante per il contribuente. Poi si applicano i criteri del comma 2, però già nel nostro caso di imprese con dipendenti non si applicano, soltanto se fossiamo di fronte a un'impresa con dipendenti(sic) allora ci possono essere delle riduzioni che tengono conto che si è negli anni di attività successivi a quelli iniziali ma ancora si è nei primi anni, e allora ci sono degli sconti, oppure se il contribuente ha una certa età o ha la famosa invalidità, eccetera. Qui se invece sono applicabili due o più coefficienti si applica sempre quello più favorevole al contribuente. Infine il comma 3 mi dice - questo riguarda da vicino le imprese con dipendenti - che per ogni dipendente oltre il primo si maggiora l'importò, così già ridotto o aumentato in base alle norme dei primi due commi dell'art. 3, di un importo pari al 5% del contributo stesso per ogni dipendente oltre il primo. E' stato chiarito come si fa il calcolo: si sommano le giornate lavorative di ciascun dipendente,

considerando per metà quella dei dipendenti part-time, quelle degli apprendisti, quelle degli assunti in base a contratti di formazione lavoro; si computano per intero le giornate retribuite, risultanti anche dalle comunicazioni ai fini INPS; poi si divide per 312 - ma probabilmente in circolare si dovrà fare una precisazione in base alla quale si debba far riferimento ai contratti collettivi nazionali relativi alla singola attività: se in certi settori non si lavora il sabato o non si lavora altri giorni, allora non è più 312, anche se la parola definitiva al riguardo verrà detta in circolare - quindi si divide, per ora, per 312 e si vede che esce fuori 2,5. In questo caso si esclude il primo, si toglie 1 e rimane 1,5: quell'importo va maggiorato del 7,5%.

Nel caso di società di persone e di imprese familiari, eccetera, si fa riferimento non alla somma dei contributi dei soci o alla soma dei contributi del titolare e dei collaboratori familiari ma si fa riferimento al contributo base previsto (nel nostro caso i famosi 30 milioni della tabella), corretto soltanto con il correttivo territoriale, cioè con la riduzione o la maggiorazione che tiene conto del luogo dove è esercitata l'attività, perché non è che un dipendente produce di più se invece di essere dipendente di una ditta individuale è dipendente di una società di persone - potrà semmai tenersi conto se questa ditta o questa società sia in una regione economicamente avanzata o in una non economicamente avanzata, eccetera. Dopo aver applicato questi criteri si passa ad applicare l'art. 1 del DPCM che innanzitutto mi stabilisce, nei

commi 2 e 3, il principio che comunque questo contributo così determinato è un contributo relativo a un'attività svolta per l'intero periodo d'imposta ovvero per l'intero periodo di normale svolgimento dell'attività. Se un'attività è stagionale e io posso svolgere la mia attività solo quei quattro mesi l'anno, e la svolgo per tutti e quattro i mesi, non ho alcuna riduzione perché quella proprio fotografa un'attività svolta o per l'intero anno se è un'attività che normalmente si svolge per l'intero anno, o se è stagionale fotografa un'attività normalmente svolta per tutta la stagione. Se invece il contribuente è in grado di dimostrare che la propria attività è svolta per un periodo limitato dell'anno - gli stagionali - oppure per un periodo limitato della stagione del periodo di normale svolgimento dell'attività, allora può ottenere una corrispondente riduzione del contributo diretto lavorativo. Però si è già detto, nelle risposte al cosiddetto "Telefisco", nella teleconferenza con Il Sole 24 Ore, che lo svolgimento dell'attività per un periodo limitato dell'anno deve risultare obiettivamente provato da documentazione o attestazione provenienti da terzi. Per esempio, ammesso che sia un'attività che non può andare avanti senza il titolare dell'attività stessa, se costui dimostra che è stato 15 giorni o un mese ricoverato in clinica evidentemente dimostra che in quel periodo non ha svolto l'attività; oppure se può comprovare una qualunque autorità che effettivamente quel capannone, il luogo dove è svolta l'attività, è l'unico luogo dove è svolta l'attività ed è stato inagibile e non l'ha potuta svolgere. E' un problema di prova

che va visto caso per caso. Noi abbiamo risposto, per esempio, per quanto riguarda i professionisti, per i medici a tempo pieno che svolgono attività inframuraria: se quel soggetto non può evidentemente che svolgere l'attività nell'ambito dell'ospedale professionale è soggetto a minimum tax ma, a parte l'abbattimento del 50% per il fatto che esercita anche un'attività di lavoro dipendente, se poi ovviamente l'ospedale è in grado di attestare che fa ambulatorio e che visita solo un giorno a settimana, lui ha provato, con documentazione proveniente da un terzo, che la sua attività è svolta per un periodo limitato e quindi il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività. Sono previste delle ulteriori riduzioni non solo se esercitate un'attività di lavoro dipendente - attenzione: un'attività da cui deriva reddito di lavoro dipendente (quindi il fatto che si è pensionati, essendo un reddito di lavoro dipendente che non ha a fronte un'attività, non ha alcun rilievo), e c'è l'abbattimento forfettario del 50% o del 30% in caso di attività part-time, oppure un'attività da cui derivano redditi agrari di cui all'art. 29 del Testo Unico - anche qui non basta possedere il terreno ma bisogna essere un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo, eccetera. Oppure potrebbero essere altre attività: pensate a una collaborazione coordinata e continuativa, a un'opera dell'ingegno, che poi viene sfruttata, a un'attività di lavoro autonomo occasionale, cioè non abitualmente esercitata, a un'attività imprenditoriale (se mai fosse concepibile) che si procaccia un

affare, quindi di carattere anche questa occasionale, eccetera.

Allora, se svolgo altre attività e ne derivano dei redditi, dall'importo del contributo diretto lavorativo si può scomputare l'ammontare di questi redditi (per esempio di collaborazione coordinata e continuativa) derivanti dallo svolgimento di quest'altra attività. Se per esempio un soggetto è amministratore di una società, il compenso che ne ritrae è un provento da collaborazione coordinata e continuativa e l'ammontare di questo reddito si deduce dal contributo diretto lavorativo con un limite massimo del 50% del contributo stesso, cioè anche se io ho 40 milioni di contributo e 30 milioni di redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, più di 20 milioni non posso abbattere rispetto al contributo perché deve rimanere almeno il 50%; così come, se fossi anche dipendente, comunque più dei famosi 20 milioni (il 50%) complessivo non posso dedurre o abbattere.

Infine si applicano le disposizioni del comma 2, che stabiliscono che le modalità di calcolo del contributo diretto lavorativo, per esempio, per stare ai casi più comuni di impresa familiare e società di persone, per l'impresa familiare non solo per il titolare si calcola il contributo tenendo conto della sua situazione anche soggettiva ma anche per ciascun collaboratore dell'impresa familiare. Solo che poi alla fine, dopo aver calcolato il contributo del collaboratore come se fosse un imprenditore autonomo, viene ridotto al 50%; però poi si sommano il contributo del titolare e i "semi-contributi" dei vari collaboratori e la somma dà il contributo

complessivo dell'impresa familiare - indipendentemente da come viene poi attribuito (c'è sempre il limite del 49% attribuibile ai collaboratori anche se magari essendoci 10 collaboratori poi in realtà il contributo è determinato più dai collaboratori che non dal titolare). Però questo non inficia che poi la ripartizione del reddito debba avvenire secondo le regole ordinarie.

Una domanda che questo si fa è questa: si deve tenere in conto per forza tutti i collaboratori risultanti dal cosiddetto Atto Costitutivo dell'Impresa Familiare? No, si tiene conto solo dei collaboratori che hanno svolto effettivamente un'attività, anche qualora non fosse un'attività prevalente. Semmai, se è un'attività limitata, sorgerà anche per il collaboratore il problema se è in grado o no di dare la prova che ha svolto un'attività limitata rispetto al periodo. Però se non ha svolto attività non si computa alcun contributo. Probabilmente ci sarà un'inversione di tendenza rispetto al passato, che vedeva anche degli abusi rispetto al regime dell'impresa familiare. Quello a cui suppongo gli operatori debbano stare attenti sono "le tracce" lasciate: se io verso dei contributi per il collaboratore poi non posso sostenere che non ha svolto attività se io mi sono comportato come se l'avesse svolta.

Lo stesso discorso è per le società di persone. Nelle società di persone si attribuisce un contributo diretto lavorativo ad ogni socio che non apporta esclusivamente capitale. Si possono escludere solo i soci che apportano esclusivamente capitale. Anche qui, se l'impresa artigiana ha pagato i contributi per i soci, ovvero è stato

pagato un premio INAIL, eccetera, dopo non è possibile evidentemente andare a sostenere che quel socio non ha svolto attività nella società. Semmai anche per lui potrebbe sorgere il problema di un'attività limitata, da comprovare però da parte della società, però va attribuito. Così come, in linea di principio, che in una società dove vi sono dei soci amministratori non vi sia almeno un socio o più soci che amministrano e che quindi esplicano un'attività nell'ambito della società e quindi producono un contributo, è difficile da dimostrare, a meno che proprio non si dimostri che c'è un manager dipendente che fa tutto lui e allora sono tutti soci di capitale. E' difficile andare a sostenere un discorso del genere qualora nell'atto costitutivo sia previsto che uno o più soggetti abbiano diritto ad amministrare, e ve ne sia traccia (rapporti con clienti, con fornitori, ecc.). Tenete conto del fatto che sempre quella norma mi dice che tuttavia dal contributo di ognuno può essere dedotto il reddito da collaborazione coordinata e continuativa. In circolare probabilmente verrà affermato che si può computare anche quel provento dato per l'attività di amministratore svolta nella stessa società da parte di quel socio, ma sempre con il limite massimo a cui facevo cenno prima, del 50%.

Infine, l'ultimo aspetto prima di dare spazio ai quesiti. Due ipotesi: una in cui un soggetto eserciti più attività soggette a minimum tax, quindi eserciti due attività d'impresa, però una magari che fa prestazioni di servizi e una produzione di beni, allora con due

contributi diversi. Allora va fatta una proporzione tra i ricavi derivanti da ciascuna attività e l'ammontare complessivo dei ricavi totali. Qualora fosse il 50% dei ricavi che derivano dall'attività di prestazione di servizi e un altro 50% che deriva dall'attività di produzione di beni, il contributo base sarà pari alla metà del contributo previsto per l'attività di prestazione di servizi più la metà del contributo previsto per l'attività di produzione di beni. E così anche se ci fosse un professionista che facesse anche l'imprenditore. Il caso che può capitare più di frequente è che un soggetto sia socio di più società, ovvero sia titolare di una ditta individuale e socio di una o più società. Al riguardo sono stati previsti nell'art. 2 comma 5 del DPCM del 18/12/92 due criteri alternativi. Se un soggetto è socio di tre società di persone, nelle quali apporta lavoro o capitale e lavoro in tutte e tre, allora si divide il contributo calcolato per quel socio in ciascuna società per il numero delle attività esercitate, cioè si divide per tre: in ogni società gli si imputa un terzo del contributo di quel socio. Oppure, in alternativa, il socio può dichiarare a ciascuna società qual'è l'attività, in che misura lui ha svolto attività in ognuna di queste società e quindi può dire il socio liberamente: tu, Società A, computa il 10% del mio contributo, tu, Società B computa il 30% del mio contributo e tu, Società C, computa il 60% del mio contributo perché io ho lavorato più nella società C che in quella B e quella A. Ovviamente si deve sempre rispettare il limite massimo del 100%. Come vedete, è indubbiamente complessa la questione perché il

OGNI VOSTRA SCELTA
TROVA UNA PORTA APERTA

vecchio "zoccolo duro" da comma 6 dell'art. 79 del Testo Unico, ora sostituito dalla minimum tax, almeno aveva un pregio, quello di essere di semplice applicazione. Per cercare di rendere un poco più equa, nella misura in cui questo sia possibile, la cosiddetta minimum tax, il contributo diretto lavorativo inevitabilmente lo si è complicato e appesantito, anche se poi, come dicevamo prima, c'è sempre quel limite oltre il quale non si può andare, cioè solo situazioni comprovate e limitate possono consentire degli sconti perché sennò verrebbe meno quella che, a torto o a ragione, era la finalità che si è voluta perseguire e che lo stesso Parlamento poi ha sancito nell'art. 11-bis del decreto legge 384, che è quella di imporre un reddito minimo, e quindi un ammontare minimo di imposte dovute da certi contribuenti e soprattutto prevedere che per chi non si adegua non si debba aspettare la fase dell'accertamento ma possa avvenire già l'iscrizione a ruolo, in tempi molto prossimi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e, finché dura la rilevanza ai fini IVA, quello di presentazione della dichiarazione IVA.

Moderatore: Ringraziamo il Dott. Ferrante - credo che sia stato più che esauriente. Se ci sono domande possono essere fatte sia a voce sia scritte.

Dott. Gianfranco FERRANTI

Dirigente del Ministero delle Finanze,
Ufficio Imposte Dirette.

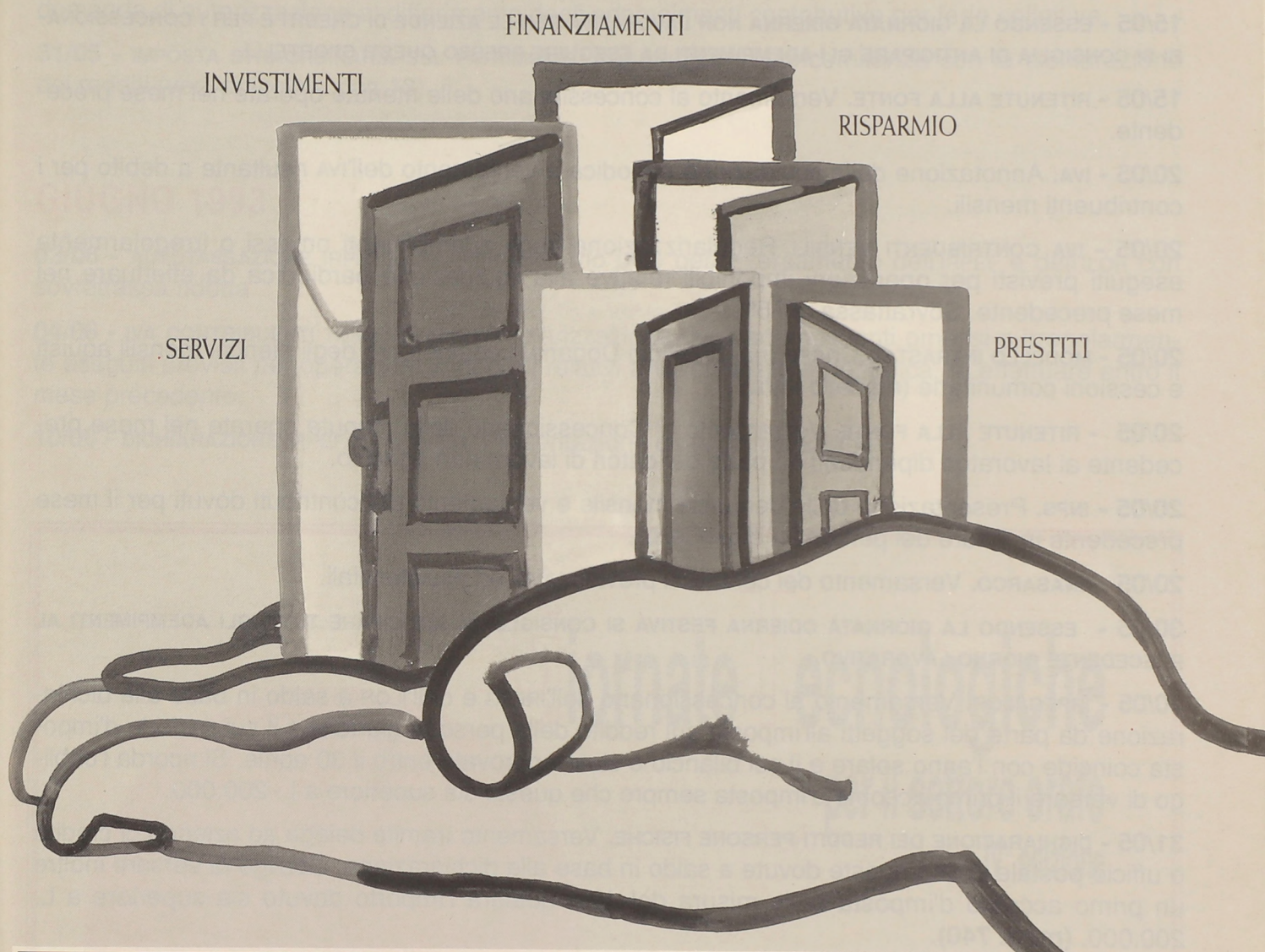
Collaboratore delle più importanti
testate giornalistiche in campo fiscale
e tributario.



ASSOCIAZIONE
ORAFI
VALENZANA

15048 VALENZA (AL) - Piazza Don Minzoni, 1 - ☎ 0131/941851 - Telefax 0131/946609

OGNI VOSTRA ESIGENZA TROVA UNA PORTA APERTA.



Entrare in una filiale del Banco Ambrosiano Veneto significa, oggi, trovare una gamma di prodotti e servizi in grado di accogliere tutte le vostre esigenze. E di risolverle. Dall'area prestiti e finanziamenti, in cui potete ottenere crediti e scegliere modalità di rimborso personalizzati ad una serie di formule di investimento sicuro, che vi indirizzano al migliore

impiego dei vostri risparmi. Inoltre, aprire un conto corrente al Banco Ambrosiano Veneto, significa disporre subito di una chiave d'accesso a tanti utili servizi: dal pagamento delle utenze ai servizi telematici, dalle polizze assicurative alle carte di credito. Entrate al Banco Ambrosiano Veneto. Scoprirete com'è semplice trasformare un problema in una soluzione.

In ottemperanza alle "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (Legge n. 154 del 17 febbraio 1992), i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche relative ai servizi e prodotti offerti dal nostro Istituto vengono applicate nella misura indicata sui "Fogli Informativi Analitici" a disposizione del pubblico in tutte le nostre filiali.

**Banco
Ambrosiano Veneto**

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA



MAGGIO 1993

05/05 - IVA. Annotazione della liquidazione periodica e versamento dell'IVA risultante a debito per i contribuenti trimestrali.

15/05 - ESSENDO LA GIORNATA ODIERNA NON LAVORATIVA PER LE AZIENDE DI CREDITI E PER I CONCESSIONARI SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE GLI ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE PRESSO QUESTI SPORTELLI.

15/05 - RITENUTE ALLA FONTE. Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese precedente.

20/05 - IVA. Annotazione della liquidazione periodica e versamento dell'IVA risultante a debito per i contribuenti mensili.

20/05 - IVA CONTRIBUENTI MENSILI. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relative alla liquidazione periodica da effettuare nel mese precedente. Sovrattassa del 5%.

20/05 - MODELLO INTRASTAT. Consegna all'Ufficio Doganale competente degli elenchi mensili acquisti e cessioni comunitarie (modello intra).

20/05 - RITENUTE ALLA FONTE. Versamento al Concessionario delle ritenute operate nel mese precedente ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro non agricolo.

20/05 - INPS. Presentazione della denuncia mensile e versamento dei contributi dovuti per il mese precedente in favore del personale dipendente.

20/05 - ENASARCO. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

30/05 - ESSENDO LA GIORNATA ODIERNA FESTIVA SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI AL PRECEDENTE GIORNO LAVORATIVO.

30/05 - IRPEG/ILOR. Versamento al concessionario dell'IRPEG e dell'ILOR a saldo in base alla dichiarazione da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare e il cui bilancio è stato approvato entro il 30 aprile. Si ricorda l'obbligo di versare il primo acconto d'imposta sempre che questo sia superiore a L. 200.000.

31/05 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE. Versamento tramite delega ad azienda di credito o ufficio postale delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione. Obbligo di versare inoltre un primo acconto d'imposta nella misura del 40% qualora l'importo dovuto sia superiore a L. 200.000. **(mod. 740).**

31/05 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE. Versamento tramite delega ad azienda di credito o ufficio postale dell'ILOR dovuta in base alla dichiarazione e del relativo acconto se dovuto da parte delle società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e enti equiparati **(mod. 750).**

31/05 - TASSA SALUTE. Scade oggi il termine per il versamento a saldo del contributo dovuto per il 1992 e per la prima rata di acconto del 1993.

31/05 - IVA. Adempimenti di fine mese relativi a: *registrazione delle fatture di acquisto; adempimento degli obblighi di fatturazione e registrazione sedi secondarie; annotazioni obbligatorie da parte dei contribuenti che acquistano o importano in sospensione d'imposta.*

31/05 - IVA ELENCO CLIENTI E FORNITORI. I contribuenti individuati con Decreto Ministeriale devono

presentare gli elenchi clienti e fornitori all'Ufficio Iva.

31/05 - IVA. Fatturazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accompagnamento nel mese precedente e relativa registrazione.

31/05 - INPS DIFFERIMENTO. Scade il termine per presentare al Comitato Provinciale INPS una domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive.

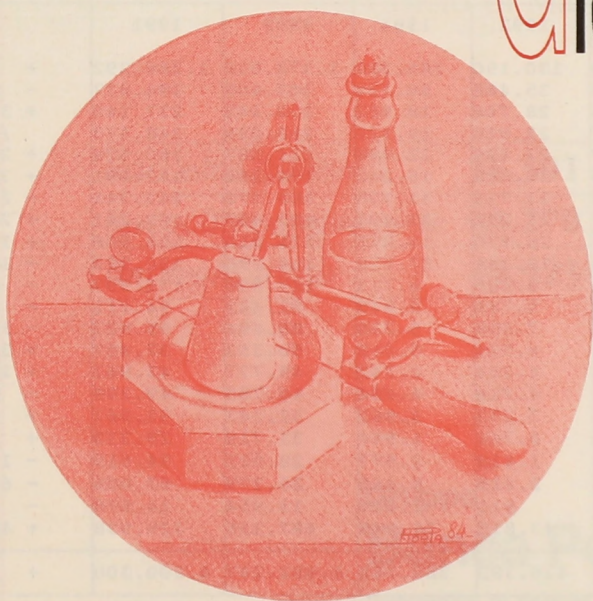
31/05 - IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO. Pagamento in concomitanza con la dichiarazione dei redditi (vedi articolo a pag.13).

GIUGNO 1993

03/06 - AUTOTASSAZIONE IRPEF/ILOR. Ultimo giorno utile per il versamento dell'IRPEF e dell'ILOR con sovrattassa ridotta.

04/06 - IVA CONTRIBUENTI TRIMESTRALI. Regularizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti previsti per operazioni imponibili relativi alla liquidazione periodica da effettuare entro il mese precedente.

10/06 - DICHIARAZIONE IRPEF/ILOR/IRPEG. Presentazione della dichiarazione.



Giornate T ecnologiche

per il settore orafa
IV^o edizione

13-14-15 maggio 1993

VALENZA
Via Tortona, Palazzo Mostre

ORARI: giovedì e venerdì: 16:00/22:00 - sabato: 9:00/12:30 - 15:00/20:00

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1992

Di seguito riportiamo i dati elaborati dal **CLUB DEGLI ORAFI ITALIA** su fonte **ISTAT** relativi alle esportazioni di oreficeria e gioielleria dell'ultimo trimestre 1992.

In questa parte dell'anno é riscontrabile una **tendenza alla ripresa dell'export** che porta ad un dato finale positivo **(+ 7%) rispetto all'anno 1991**.

La crescita di importanti mercati come quello americano (+ 7%), estremo orientale (Hong Kong + 22%), medio orientale (Emirati Arabi + 32%) e di alcuni paesi europei (Spagna + 20%; Francia + 11%; Belgio e Lussemburgo + 34%) si accompagna però una stagnazione dell'export diretto in Svizzera, la cui quota risulta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente, ed a diminuzioni sensibili in Germania (- 8%), in Giappone (- 19%), Regno Unito (- 23%), Austria (- 16%).

Permane e si rafforza la posizione di Panama tanto da divenire il terzo mercato, seppur chiaramente di smistamento, del prodotto orafa italiano.

ESPORTAZIONI ITALIANE SETTORE OREFICERIA/GIOIELLERIA 1992

A) VOCE DOGANALE ISTAT 71.13.1900 MINUTERIA ED OGGETTI DI GIOIELLERIA

B) VOCE DOGANALE ISTAT 91.13.10100 CINTURINI E BRACCIALETTI PER OROLOGI

PAESI	OTTOBRE mil. di Lit.		NOVEMBRE mil. di Lit.		DICEMBRE mil. di Lit.		GENNAIO/DICEMBRE mil. di Lit.		VARIAZ. % GEN/DIC '92 GEN/DIC '91
	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	
Stati Uniti	206.749	156.066	167.640	154.919	130.190	106.281	1.372.018	1.286.292	+ 7%
Germania R. F.	52.236	49.916	38.392	43.755	35.488	26.726	363.405	394.837	- 8%
Panama	33.504	29.679	34.870	24.964	28.766	18.952	320.449	237.145	+ 35%
Svizzera	26.599	27.088	23.826	20.617	22.010	19.320	248.049	248.473	/
Honk Kong	18.115	17.406	25.094	15.437	23.499	22.008	221.087	180.576	+ 22%
Emirati Arabi	19.262	13.586	21.896	12.555	30.689	15.242	194.284	147.691	+ 32%
Regno Unito	28.857	31.233	24.894	34.003	13.714	31.325	188.576	243.341	- 23%
Spagna	21.289	11.204	20.734	19.682	17.292	23.401	183.087	152.261	+ 20%
Francia	23.445	19.363	21.055	18.273	18.976	15.075	176.010	158.906	+ 11%
Giappone	14.601	17.349	11.622	15.756	13.184	17.616	154.296	190.983	- 19%
Arabia Saudita	9.076	12.376	11.580	9.826	9.525	6.713	121.808	131.997	- 8%
Libano	14.403	7.312	8.299	13.267	5.749	8.849	91.462	94.211	- 3%
Austria	10.975	11.187	8.425	8.138	7.359	5.235	80.654	95.937	- 16%
Belgio e Lussem.	5.681	4.783	6.726	3.401	6.534	5.018	50.353	37.457	+ 34%
Israele	5.702	6.059	5.417	4.063	4.103	2.742	49.777	43.961	+ 13%
Antille Olandesi	6.421	6.205	6.386	6.005	4.716	4.484	46.785	49.299	- 5%
Svezia	3.493	2.804	3.094	4.287	3.273	3.961	32.343	31.567	+ 2%
Paesi Bassi	4.189	3.258	4.249	2.347	2.764	1.994	31.715	29.333	+ 8%
Canada	3.801	5.226	3.023	4.606	1.419	2.577	28.521	34.519	- 17%
Libia	3.748	2.831	1.631	3.963	2.415	9.465	26.279	67.006	- 61%
Australia	1.603	1.984	1.008	1.043	913	1.015	13.954	14.570	- 4%
Altri	51.449	41.728	50.648	36.632	43.815	34.349	487.335	329.938	+ 48%
Totale	565.198	478.643	500.509	457.539	426.393	382.348	4.482.247	4.200.300	+ 7%

FONTE: CLUB DEGLI ORAFI ITALIA SU DATI ISTAT

BANCA POPOLARE DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali
e Fondi Rischi non impegnati per 2.239 miliardi

Gruppo Bancario costituito da:

Banca Popolare di Novara

Banca Popolare di Lecco

Banca Sannitica

Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese

Istituto Nazionale di Credito Edilizio

Banca Novara (Suisse)

Banque de l'Union Maritime et Financière

Banca Novara International

Filiali a Londra e Lussemburgo.

Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Madrid, New
York, Parigi e Zurigo.

Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: **35.301 miliardi**

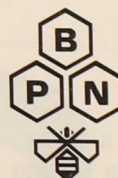
Raccolta complessiva: **68.270 miliardi**

Impieghi totali: **29.923 miliardi**

Gruppo

Banca Popolare di Novara

Succursale di Valenza : 15048 Valenza (AL), Via Lega Lombarda, 5/7
☎ 0131/953636, Telefax 0131/927745



FEDERORAFI: NUOVE CARICHE

Il Consiglio Direttivo della **FEDERORAFI** - FEDERAZIONE NAZIONALE ORAFI GIOIELLIERI FABBRICANTI - dell'11 marzo scorso ha eletto all'unanimità il Signor **AGOSTINO ROVERATO** nuovo Presidente.

L'industriale vicentino succede a *Luigi Stella* che nella sua quasi decennale presidenza ha portato la Federazione a ricoprire brillantemente quel ruolo che le compete sia a livello nazionale che internazionale nella gestione e salvaguardia degli interessi della realtà industriale del comparto orafa italiano.

Lucio BONAUGURI, *Alessandro BIFFI* e *Luigi STELLA* sono stati eletti Vice-Presidenti mentre il *Dr. Stefano DE PASCALE* è stato a sua volta chiamato a ricoprire la carica di Segretario Generale. ■

TRENDS OF GOLD 1994-1995

E' in uscita il volume "**Tendenze Orafe 1994-95**" presentato dal WORLD GOLD COUNCIL. Uno strumento di lavoro per designers, stilisti e fabbricanti di gioielleria.

Un gruppo internazionale di designers orafi ha interpretato le tendenze dei prossimi due anni, ispirandosi agli scenari e stili di vita previsti per la moda, l'architettura, la pubblicità, l'economia. Queste interpretazioni sono state riviste in chiave commerciale da esperti del settore quali fabbricanti, grossisti, gioiellieri.

Il volume, 100 pagine formato cm 29x39, è interamente stampato a quattro colori, oltre 500 illustrazioni e con una sezione speciale dedicata ai gioielli delle tendenze orafe degli ultimi 10 anni.

Pubblicato da *AURUM c/o Oroprogetti, Contrà Pigafetta 4, 36100 Vicenza* - Telefax 0444/323096, ove è possibile prenotarlo, "**Tendenze Orafe 1994-95**" è in vendita al prezzo di Lit. 150.000. ■

PROGRAMMA INCONTRI CON ANALISTI CISGEM

Il **CISGEM - Centro Informazione e Servizi Gemmologici** - 20123 Milano, Via Ansperto 5, Tel. 02/85155250, Telefax 02/85155258 - organizza una serie di incontri con lo scopo di approfondire le conoscenze in materia gemmologica degli utenti interessati. Il programma si articolerà in tre moduli indipendenti che tratteranno i seguenti argomenti:

PRIMO MODULO: durata 5 settimane (orario: 10:00/13:00)

3 maggio	PERLE
10 maggio	BERILLO
17 maggio	CORINDONE
24 maggio	TURCHESE/CORALLO
31 maggio	RIEPILOGO E DISCUSSIONE CON USO DI STRUMENTAZIONE GEMMOLOGICA.

SECONDO MODULO: durata 4 giornate (orario: 9:00/12:30 - 14:30/16:30)

14 giugno	DIAMANTE (teorico)
15-16-17 giugno	DIAMANTE (esercitazione pratica).

TERZO MODULO: durata 5 mattinate (orario: 10:00/13:00)

27 settembre	GIAD E GRUPPO DEI GRANATI
4 ottobre	GRUPPO DELLE TORMALINE E TOPAZIO
11 ottobre	GRUPPO DEL QUARZO E GRUPPO DEGLI SPINELLI
18 ottobre	AMBRA, AVORIO, OSSO, TARTARUGA, CORNO
25 ottobre	RIEPILOGO E DISCUSSIONE CON USO DI STRUMENTAZIONE GEMMOLOGICA.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del CISGEM in Via Ansperto 5 a Milano. Per ulteriori informazioni rivolgersi a **Laura Confalonieri** e **Claudia Milanese** (tel. 02/85155252). ■

CERCASI

IN AFFITTO

LABORATORIO ORAFO

DI 100 MQ. CIRCA PER

DITTA ASSOCIATA

ALL'AOV

TELEFONARE AL

9 4 3 5 7 9

**Prima di scegliere
il leasing
per la vostra
auto
guardate
chi c'è
dietro.**



Dietro alla CARÍSPO
c'è la professionalità
e la preparazione
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARÍSPO
c'è l'esperienza finanziaria
indispensabile per proporvi
un leasing semplice, equilibrato
e funzionale.

Dietro alla CARÍSPO
c'è un'organizzazione
commerciale moderna e capillare
che opera in 20 province con 214 sportelli
bancari di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARÍSPO c'è la competenza specifica
e professionale di grandi partners.

-  **CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA**
-  **CASSA DI RISPARMIO DI ASTI**
-  **CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA**
-  **CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA**
-  **CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI**

CARÍSPO

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio

ARTE Y JOYA

Offerta per le aziende orafe valenzane

ARTE Y JOYA - Via LAYETANA 71 PRAL. 008003 BARCELONA - TEL. 933180710, FAX 933185984 - RIVISTA BIMESTRALE DI GIOIELLERIA ED OREFICERIA MOLTO CONOSCIUTA SUL MERCATO SPAGNOLO PROPONE ALLE AZIENDE ORAFE VALENZANE IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA MOSTRA "VALENZAGIOIELLI" 2/6 OTTOBRE 1993 LA POSSIBILITÀ DI PRENOTARE UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL NUMERO IN USCITA PRIMA DELL'APPUNTAMENTO FIERISTICO VALENZANO AL COSTO DI Pst. 150.000. INOLTRE SE LE AZIENDE INTERESSATE SUPERERANNO IL NUMERO DI 10 UNITÀ VERRÀ PRATICATO UN ULTERIORE SCONTO.

CORSI PER ORAFI

La ARTI ORAFE JEWELLERY SCHOOL - 50124 Firenze, Via del Campuccio, 8 - tel. 055/2280163 - organizza per l'anno scolastico 1993/94 i seguenti corsi:

CORSI ANNUALI - PLURIENNALI

triennale di oreficeria - ottobre 1993, giugno 1996 - L. 21.000.000;
biennale orafa, orafa generico, stilista orafa - ottobre 1993 - giugno 1994 - da L. 8.600.000 a L. 16.000.000;
annuale orafa (ore 900) - L. 9.000.000;
orafa incassatore (ore 450) - L. 5.500.000;
disegnatore orafa (ore 450) - L. 4.800.000;
corsi pratici per orafi (ore 720) - L. 7.500.000;

CORSI SEMESTRALI

orafa - incassatore (ore 330) - L. 4.500.000;
disegnatore orafa (ore 330) - L. 4.200.000;
gemmologo di laboratorio (ore 330) - L. 5.000.000;
pratico per orefice (ore 500) - L. 5.500.000;

CORSI TRIMESTRALI

orafa modellista (ore 300) - L. 4.500.000

Inoltre vengono organizzati **corsi estivi** di introduzione all'arte orafa presso la sede di Cortona nelle seguenti aree di interesse:

disegno del gioiello (ore 85) - L. 1.700.000;
riconoscimento pietre dure (ore 25) - L. 500.000;
introduzione alla glittica (ore 20) - L. 500.000;
fotografia del gioiello (ore 30) - L. 600.000;
gioiello smaltato (36 ore) - L. 500.000;
storia del gioiello (24) - L. 500.000;
modellazione in cera (30 Ore) - L. 700.000;
microfusione (30) ore - L. 700.000;
design del gioiello (75 ore) - L. 1.700.000;
incassatura (50 ore) - L. 1.200.000.

METALLI PREZIOSI: RIALZO

Oro e argento hanno toccato nelle settimane di aprile le più alte quotazioni degli ultimi cinque mesi.

La debolezza del dollaro, moneta di riferimento, può essere indicata come una delle cause di questa crescita unitamente agli acquisti di metalli preziosi da parte dei fondi d'investimento americani.

Tutti e quattro i metalli nobili - oro, argento, platino e palladio - hanno beneficiato di questa lievitazione di

quotazioni anche se l'argento si segnala per un trend rialzista più marcato. Per quanto riguarda l'oro gli analisti rimangono assai cauti in quanto oltre alle possibili vendite di realizzo ci si attende l'aumento dell'offerta da parte di miniere australiane e sudafricane nonché possibili ridimensionamenti di scorte auree da parte di banche centrali. Domanda invece di livelli elevati, in particolar modo proveniente dall'Estremo Oriente e Sud-Est Asiatico dove la Cina - che si sta affacciando sul mercato dei preziosi - e Singapore - quale punto di transito e smistamento del grezzo - stanno assurgendo a clienti importanti nell'acquisto di oro. ■

PLATINUM - CORSO

PLATINUM é la nuova news letter semestrale che intende riportare all'attenzione del lettore novità provenienti dal mondo del platino.

Pubblicata in Svizzera in lingua francese la news letter contiene in questo primo numero alcune pagine sono dedicate all'orologeria in platino mentre interessante risulta l'offerta di un corso gratuito per orafi che intendano specializzarsi nella lavorazione del platino che si terrà a Zurigo il 2-3 luglio 1993. Il corso tenuto in lingua tedesca vedrà la partecipazione di non più di 15 operatori del settore. Chi fosse interessato può ritirare il tagliando d'iscrizione presso l'AOV. ■

BORGOSIESA ACQUISTA BIRK JEWELLERS.

La BORGOSIESA, società torinese di Lorenzo Rossi di Montelera, ha rilevato l'80% della società canadese BIRK JEWELLERS, la maggior catena del Paese nella distribuzione di gioielleria, orologeria, oggettistica.

I 39 negozi della Birk in cui sono occupati circa 1.100 persone sono presenti nelle maggiori città canadesi ed hanno fatturato nel 1992 circa 140 miliardi di lire. Il gruppo italiano immetterà oltre 15 milioni di dollari canadesi nell'operazione accollandosi anche i vecchi debiti della Birk. ■

NOTIZIE VARIE

FAMILY FEST 1993

Il Festival della Famiglia, organizzato dalla Regione Lombardia, si svolgerà dal 10 al 12 settembre 1993 a Sesto San Giovanni (MI). L'evento è dedicato alle famiglie e alle attività ricreative. Il programma prevede spettacoli, laboratori, giochi e attività per tutti. Le biglietti sono disponibili presso i punti di vendita.

Il Festival della Famiglia è un'occasione unica per trascorrere un weekend con tutta la famiglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Le attività sono pensate per coinvolgere tutti i membri della famiglia. Il festival è organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

Il Festival della Famiglia è un'occasione unica per trascorrere un weekend con tutta la famiglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Le attività sono pensate per coinvolgere tutti i membri della famiglia. Il festival è organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

Il Festival della Famiglia è un'occasione unica per trascorrere un weekend con tutta la famiglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Le attività sono pensate per coinvolgere tutti i membri della famiglia. Il festival è organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

Il Festival della Famiglia è un'occasione unica per trascorrere un weekend con tutta la famiglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Le attività sono pensate per coinvolgere tutti i membri della famiglia. Il festival è organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

Il Festival della Famiglia è un'occasione unica per trascorrere un weekend con tutta la famiglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Le attività sono pensate per coinvolgere tutti i membri della famiglia. Il festival è organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

Il Festival della Famiglia è un'occasione unica per trascorrere un weekend con tutta la famiglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Le attività sono pensate per coinvolgere tutti i membri della famiglia. Il festival è organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

Il Festival della Famiglia è un'occasione unica per trascorrere un weekend con tutta la famiglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Le attività sono pensate per coinvolgere tutti i membri della famiglia. Il festival è organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

Il Festival della Famiglia è un'occasione unica per trascorrere un weekend con tutta la famiglia. L'evento è gratuito e aperto a tutti. Le attività sono pensate per coinvolgere tutti i membri della famiglia. Il festival è organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA O UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURAZIONI

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTS

AVVENTURE DA GIOIELLIERE

Capitale sociale
L. 200.000.000 int. vers.
Iscrizione Albo Brokers nr. 0400/S
Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria, Piazza Turati, 5
Tel. (0131) 232171 (4 linee r.a.)
Telex 211848 GOGGI I
Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A
Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN:
MILANO - VICENZA - GENOVA
AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA

CORSO CE.S.I.

La **Ce.S.I. (Centro Servizi per l'Industria)**, Società di Servizi dell'Unione Industriale di Alessandria organizza il corso:

"LE ABILITA' DEL CAPO INTERMEDIO DI PRODUZIONE"

Alessandria, Via S. Francesco d'Assisi, 36 (2° piano)

ogni lunedì e giovedì dal 3 maggio al 7 giugno 1993 con inizio alle ore 17:30.

Il Corso si propone di potenziare le capacità organizzative e direzionali dei capi intermedi di produzione, capacità che coniugate con l'adeguata competenza tecnologica consentono a questa figura aziendale critica ed importante di esercitare al meglio il ruolo di "capo".

Quota di partecipazione: per gli associati all'Unione Industriale L. 1.500.000 + Iva; per i non associati L. 1.700.000 + Iva. Gli interessati potranno mettersi in contatto con l'AOV per maggiori informazioni e precisazioni. ■

REGISTRO AUTOMOBILISTICO COMPUTERIZZATO

Il Pubblico Registro Automobilistico (**P.R.A.**) ha avviato l'informatizzazione del servizio che condurrà ad una velocizzazione delle registrazioni del passaggio di proprietà. Dai mesi attualmente necessari si passerà infatti ai **15-20 minuti** sufficienti ad ottenere il **rilascio del certificato di proprietà, documento destinato a sostituire il foglio complementare.**

Il servizio informatizzato sarà esteso a tutti gli Uffici A.C.I. entro la metà del 1994. ■

SIP BOLLETTE MENO CARE

E' in preparazione una revisione delle tariffe telefoniche che porterà ad una diminuzione di quelle internazionali ed intercontinentali (*ribassi del 20% per comunicazioni con la Gran Bretagna, 30% con gli Stati Uniti*) e di quelle interurbane fino a 15 Km. (- 7,5%).

Le tariffe urbane verranno modificate con l'abbassamento del tempo per scatto (*da 4 minuti a 3 minuti*).

Interesse infine sembra aver suscitato la proposta per tariffe agevolate per telefoni cellulari usati dalle famiglie (*uno scatto ogni 45 secondi nelle ore serali, sabato e domenica, canone mensile a L. 10.000*). ■

BANCHE ATTIVATO L'UFFICIO RECLAMI

Dal 15 aprile presso le direzioni generali della maggior parte degli istituti di credito é attivo l'ufficio reclami al quale il cliente potrà rivolgersi per qualsiasi questione relativa alla gestione delle operazioni e dei servizi.

Il reclamo potrà essere presentato direttamente allo sportello o trasmesso mediante lettera raccomandata all'Ufficio Reclami.

Tale ufficio dovrà rispondere entro 60 giorni e quando l'osservazione é ritenuta giusta l'istituto dovrà comunicare i tempi in cui si impegna a sanare la situazione.

Nessuna sanzione però viene prevista per la banca che non rispetti le indicazioni del proprio ufficio reclami. E' inoltre consentito al cliente, insoddisfatto di questa prima risposta, il ricorso ad un giudizio superiore presso "l'Ombudsman". Questo organismo ha sede in Roma ed é composto da un Presidente nominato dalla Banca d'Italia e quattro membri il cui mandato dura tre anni rinnovabili per una sola volta. L'Ombudsman che giudica quindi in appello prende in esame controversie:

- a) sollevate dai consumatori, clienti di banche per finalità estranee all'attività professionale e imprenditoriale;
- b) il cui valore non superi L. 5 milioni;
- c) che non siano pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o ad arbitri;
- d) che, pur essendo state esaminate non abbiano ricevuto accoglimento - parziale o totale - dall'ufficio reclami dell'ente creditizio o che, in caso di accoglimento del reclamo, non sia stato dato corso alla sanatoria della situazione.

Il ricorso all'Ombudsman é gratuito e deve essere trasmesso mediante lettera raccomandata. Entro 90 giorni verrà emessa una decisione vincolante per l'istituto di credito che in caso di inosservanza vedrà diffondere a mezzo stampa e a proprie spese l'inadempimento.

Per facilitare le imprese nella compilazione dei modelli relativi alle cessioni d'acquisto intracomunitarie, é disponibile in AOV, **gratuitamente**, distribuito dall'ISTAT, la

"GUIDA AL MODELLO INTRASTAT"

FAMILY FEST 1993

Il "FAMILY FEST 93" è un grande momento di unità tra tutte le famiglie della terra che vogliono un mondo più unito e vivono ogni giorno per questo ideale.

Una società multimediale intessuta di sofisticati canali di comunicazione eppure impotente davanti alle autentiche esigenze dell'uomo, incapace di far crescere i fermenti della solidarietà, forse la famiglia è l'approdo, la culla ideale che accoglie e fa germogliare i semi di comunione per l'umanità del terzo millennio.

Il convegno si svolgerà sabato 5 giugno ed avrà come sede principale il PALAEUR di Roma dove converranno circa 15.000 persone.

In altre nove città del mondo si svolgeranno altri congressi aperti a tutte le famiglie. **Domenica 6 giugno** a Roma il Papa incontrerà le famiglie in Piazza San Pietro.

La manifestazione ha avuto il patrocinio dell'ONU, dell'UNICEF, UNESCO.

Chi è interessato ad avere ulteriori informazioni può rivolgersi a:

Famiglia DAVITE Flavio e Rita, Via Ollearo, 36, San Salvatore Monferrato, tel. 0131/233688 oppure alla Famiglia ORLANDI Maurizio e Marisella, Via Messina, 17 Alessandria - tel. 0131/40053. ■



SEGNALAZIONI

● La **TELSY ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI** Distributore di Zona: ITALPHONE S.R.L. - 15067 Novi Ligure - Via Pietro Isola, 5/7 - tel. 1678/11072 (numero verde) propone all'attenzione dei soci AOV il telefono d'affari **Criptophone 7000** caratterizzato dall'unione delle prerogative dei telefoni professionali (selezione abbreviata, rubrica di 100 numeri, viva voce, etc.) la funzione di cifratura Cripto che permette la protezione digitale delle comunicazioni di voci, fax, dati.

Per apprezzare l'uso della funzione è sufficiente premere il tasto Cripto: i due interlocutori dotati dell'apparecchiatura rendono la propria comunicazione impenetrabile a qualunque intercettazione.

L'impiego di **Criptophone 7000** è perfettamente legale. Il **Criptophone 7900** è invece la versione per radiomobile cellulare che consente di proteggere la comunicazione tra due mezzi mobili equipaggiati da Cripto 7900 (auto) o Cripto 700 (ufficio, abitazione).

● La **COMITRON s.r.l.** - 10134 Torino, Corso Corsica, 7 int. 47 - tel. 011/6193377 oppure 0336/241611 - specializzata nella produzione di impianti per il trattamento dell'aria in campo civile ed industriale propone le proprie apparecchiature quali: depuratori per l'abbattimento e l'eliminazione delle polveri, fumi, odori; cappe per l'aspirazione e filtrazione diretta delle emanazioni; etc.

Gli apparecchi sono garantiti dalla certificazione emessa dal C.N.R. Ufficio Antinquinamento Atmosferico.

Tutte le macchine sono dotate di un dispositivo ottico luminoso che permette di controllare facilmente l'efficienza della filtrazione.

DECRETO LEGISLATIVO SUI FONDI PENSIONE

Proseguiamo la pubblicazione del Decreto Legislativo istitutivo dei Fondi Pensione. Il decreto potrebbe subire alcune modifiche prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che il CONSORZIO GARANZIA CREDITO sarà presente alle "Giornate Tecnologiche" con un proprio spazio per offrire ai visitatori interessati informazioni relative ai rapporti con gli istituti bancari, sull'ottenimento di finanziamenti, sui fondi pensione etc.

ART. 5

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati mediante il metodo elettivo con modalità da definirsi ai sensi del comma 1.

3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, deve essere istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

4. Trascorsi ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 3, senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.

ART. 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. Il fondo pensione gestisce le risorse:

a) mediante convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero di soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) mediante convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo le disposizioni emanate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Isvap;

c) mediante convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatorie, secondo le disposizioni emanate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla base dei principi e criteri del presente decreto;

d) mediante acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere partecipazione anche superiore ai limiti di cui al comma 5.

2. Per le prestazioni definite nonché per le forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2, il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I, V o VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente tra loro.

4. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lett. b). A tal fine, con decreto del ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 17, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono, tra l'altro, individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità con i rispettivi limiti massimi di investimento;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) i criteri di rendicontazione dell'attività svolta e di applicazione delle commissioni di gestione;

d) il contenuto dei contratti tra fondo e gestore;

e) le regole da osservare in materia di conflitto di interessi.

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5% del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al 10% se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al 20% delle risorse del fondo, e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al 30%.

ART. 7

Prestazioni

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.

3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui alla prima parte, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lett. a).

4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi consistenti in quote di Tfr può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del Tfr di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).

5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di correttezza e in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2.

6. Le fonti costitutive possono prevedere:

a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50%

dell'importo maturato;

b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.

ART. 8

Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del cpc, anche sul datore di lavoro ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13, comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, che deve essere determinato in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto (Tfr), e che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari cui contribuisce il datore di lavoro possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al Tfr e determinano le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al Tfr, da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al Tfr.

3. Per i lavoratori di prima assunzione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 3, cui contribuisca il datore di lavoro, prevederanno, a partire dalla stessa data, l'integrale destinazione ai fondi pensione dei futuri accantonamenti annuali al Tfr, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separazione contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

ART. 9

Fondi pensioni aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi ai sensi dell'art. 4, comma 2.

2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto, per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. b).

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 17 nonché, nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.

segue

fonte: ITALIA OGGI

ORAFI / APPRENDISTI INCASSATORI

DEL NEVO RACHELE -
VALENZA, PIAZZA LANZA 1 - ANNI
25 - MATURITÀ ARTISTICA, DIPLOMA
CFP REGIONE PIEMONTE CON
ESPERIENZE PRECEDENTI PRESSO
DITTE ORAFE, CERCA LAVORO COME
OREFICE, MODELLISTA.

CANONICO MASSIMO -
Valmadonna, Via Sabbione 36, ☎
0131/507151 - con precedenti espe-
rienze in qualità di operaio orafa
cerca lavoro.

CAPUA GIOVANNI - ☎ 031/690484
- cerca lavoro in qualità di operaio
orafa.

CIAPANNA CINZIA - Sartirana, Via
Alessandria 7, ☎ 0384/800503 -
cerca lavoro in qualità di apprendista
orafa.

COSENTINO FRANCESCO - liceo
artistico, cerca lavoro come operaio
orafa. ☎ 0131/947492.

DONATI NICOLO' - anni 20, diploma
ISA, cerca lavoro come operaio orafa
- ☎ 010/812143.

FORTIN MORGANA - Valenza, Via
Sassi, 68 - ☎ 0131/945694 - pulitrice
- cerista con esperienza decennale
presso nota azienda orafa cerca
lavoro.

RIZZO MAURO - anni 23, orafa,
cerca lavoro anche come incassato-
re. ☎ 0384/43790.

ROSSI ROSANNA - Valenza, Via
Pio La Torre 13, ☎ 0131/952823 -
anni 18, cerca lavoro in qualità di
pulitrice e cerista.

SARDO VITO - ☎ 0131/955446 -
cerca lavoro in qualità di apprendista
orafa.

STIRPARO CLAUDIO - anni 22,
incassatore orafa con 3 anni di espe-
rienza. ☎ 0131/947035.

VERZEROLI TIZIANA - Sartirana,
Via Nigra, ☎ 0384/800758 - cerca
lavoro in qualità di apprendista orafa.

VISCUSO MICHELE - anni 27,
Valenza, Via Cunietti 27, ☎ 0131 /
946271 - orefice con esperienze plu-
riennali presso aziende orafe, cerca
lavoro.

IMPIEGATI / INTERPRETI

BATAZZI Stefania - Valenza, Via
Acqui 4, ☎ 0131/924380 - anni 20,
maturità linguistica (inglese, francese
e tedesco) cerca lavoro.

BONINI MARIELE - Valenza, Via
Vercelli 9, ☎ 0131/943733, anni 22,
maturità scientifica, cerca lavoro in
qualità di standista in occasione di
mostre e fiere.

CAPRA Simona - Valenza, Via del
Castagnone 44, ☎ 0131/955031 -
anni 19, ragioniera, cerca impiego.

COMELLI Cristina - Vigevano,
Corso Pavia 52, ☎ 0381/690053-
4450326 - ragioniera con precedenti
esperienze lavorative cerca lavoro in
qualità di contabile.

DESTRO DAVIDE - anni 19, diploma
ISA, conoscenza lingua inglese,
buon uso del computer, esperienza
biennale nel settore orafa, cerca
lavoro anche part-time - ☎ 0131 /
947055.

GELANZE' ANGELA - Valenza,
Corso Garibaldi 81, ☎ 0131/955295,
anni 26, diploma di analista contabi-
le, cerca lavoro come impiegata e/o
standista in occasione di fiere.

GRECO ELISABETTA - Valenza,
Piazzetta Verdi 8, ☎ 0131/953172,
anni 25, ragioniera cerca impiego.

GRIFFITHS MARY - Alessandria, ☎
0131/253794 - di nazionalità canade-
se, laureata in lingue (francese, spa-
gnolo, cinese, italiano, inglese -
madre lingua) specializzata in dise-
gno e gemmologia, cerca impiego in
marketing e/o comunicazione presso
aziende orafe interessate.

PAOLINI PAOLO - ANNI 30 -
MATURITÀ ARTISTICA, BUONA CONO-
SCENZA LINGUA INGLESE, CON PRE-
CEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO
CERCA IMPIEGO PRESSO AZIENDA
VALENZANA. ☎ 02/70000065.

PILLONCA LAURA - anni 21, ragio-
niera, corso di gemmologia, cercala-
voro part-time. ☎ 0131/954624.

PUGLIESE ROBERTA - Villanova
Monf. Via Prandio, 16 ☎ 0142/483300
- anni 19, diploma segretaria d'azien-
da con precedenti esperienze in
lavori d'ufficio, cerca impiego, anche
come commessa.

RIBALDONE LAURA - diploma di
ragioniera, conoscenza lingua fran-
cese e inglese a livello scolastico,
cerca lavoro in qualità di impiegata
e/o commessa - ☎ 0131/952730.

RIGHETTI MARZIA - Casale Monf.,
Via Oliaro 19, ☎ 0142/563223, anni
20, maturità linguistica (inglese, fran-
cese), cerca lavoro in qualità di stan-
dista in occasione di mostre e fiere.

RITORTO MARIANGELA - anni 25 -
Alessandria, Via Milite Ignoto 3, ☎
0131/222016 - con esperienze lavo-
rative precedenti cerca lavoro in qua-
lità di impiegata.

ROMITO BIANCA - Valenza, Via
Michelangelo 6, ☎ 0131/952710,
anni 40, ragioniera e con precedenti
esperienze lavorative (tenuta conta-
bilità generale, partita doppia, Iva)
cerca impiego esclusivamente part-
time.

ROSSI ALBERTO - Valenza Via
Noce 16/A - ☎ 0131/924810 - ragio-
niere e laurea in lingue straniere
(inglese, francese, tedesco, spagno-
lo) cerca impiego con disponibilità
anche a viaggiare.

VANCHERI PIERFABIO - cerca
lavoro in qualità di impiegato e/o
commesso (esperienza come orefi-
ce), buon utilizzo del computer, ☎
0131/954286.

Giornate T ecnologiche

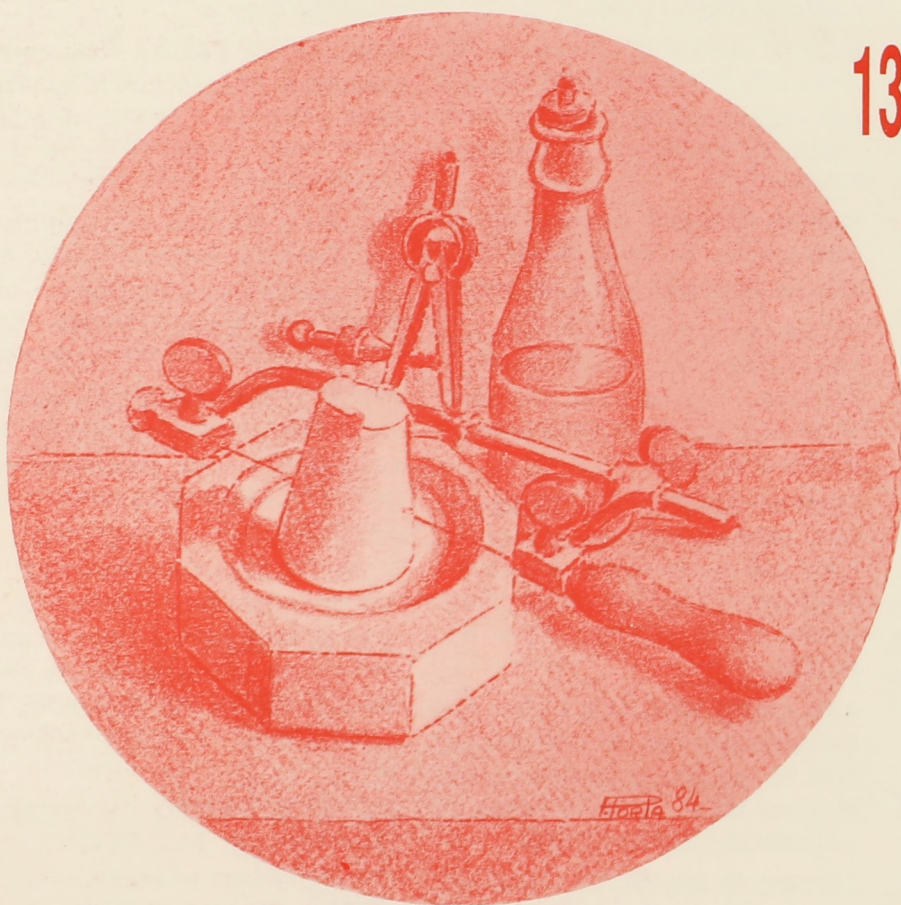
per il settore orafo

IV^o edizione

13-14-15 maggio
1993

VALENZA

Via Tortona
Palazzo Mostre



ORARI:

giovedì e venerdì: 16:00/22:00

sabato: 9:00/12:30-15:00/20:00

INGRESSO LIBERO